



Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione
Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Oggetto: **Proposta di legge n. 309**

- Al Presidente del Consiglio regionale
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027.

In sede referente		Seduta del 24 aprile 2025					
Favorevole		A maggioranza					
Consiglieri		Deleghe		Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Bugliani Giacomo	PD			☒	☒	☐	☐
Tozzi Elisa	FdI			☒	☐	☒	☐
Mercanti Valentina	PD			☒	☒	☐	☐
Capirossi Fiammetta	PD			☒	☒	☐	☐
Casucci Marco	GM-ML			☒	☐	☒	☐
Fantozzi Vittorio	FdI			☒	☐	☒	☐
Pieroni Andrea	PD			☒	☒	☐	☐
Sguanci Maurizio	IV			☒	☒	☐	☐
Pareri esaminati		favorevole		contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
obbligatorio Commissione Controllo		(art. 65)	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali		(art. 68)	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio Commissione Pari Opportunità		(art. 71)	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali		(art.75)	☐	☐	☐	☐	☒
secondario 2, 3, 4, 5 Comm. allegato –		(art. 44)	☒	☐	☐	☐	☐
Istruttoria							
Scheda di legittimità		Con rilievi	☒	Senza rilievi	☐		
Scheda fattibilità		Con rilievi	☒	Senza rilievi	☐		
Attestazione copertura finanziaria		Acquisita	☒	Non richiesta	☐		
Approvato con		Modifiche al titolo	☐	Modifiche al testo	☒	Drafting	☒
		Proposta di risoluzione	☐			Sostanziali	☒

Note:

La funzionaria E.Q.S.
Riccarda Casini



RICCARDA CASINI
24.04.2025 14:49:38
GMT+02:00



MARIA CECILIA
TOSELLO
24.04.2025 14:59
GMT+02:00

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025

Art. 1 - Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Famiglie

Art. 2 - Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Imprese agricole ed extra-agricole ed enti del terzo settore

Art. 3 - Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Impianti sportivi

CAPO II - Interventi finanziari in materia di attività produttive

SEZIONE I – Interventi finanziari in materia di attività produttive

Art. 4 - Fondo strategico per la competitività del sistema moda

Art. 5 - Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Firenze Fiera S.p.A.

Art. 6 - Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 75/2020

Art. 7 - Contributo straordinario al Comune di Abetone Cutigliano per opere urgenti di revisione di impianti di risalita

Art. 8 - Interventi finanziari a favore delle attività economiche e produttive a seguito di interventi straordinari alle infrastrutture di viabilità verificatisi nelle province di Pistoia e Pisa nel 2025

Art. 9 - Contributo straordinario per i danni recati dall’evento ambientale nella laguna di Orbetello alle imprese del settore turistico, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli nella frazione di Ansedonia.

SEZIONE II - Consorzi di sviluppo industriale

Art. 10 - Norma transitoria per costituzione dei consorzi di sviluppo industriale nell’anno 2025. Concorso regionale al fondo di dotazione. Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 5/2025

Art. 11 - Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 5/2025

CAPO III - Interventi in materia socio-sanitaria

Art. 12 - Interventi finanziari per lavori di miglioramento di edifici sede di residenze sanitarie assistite (RSA)

Art. 13 - Contributo all'Azienda USL Toscana nord ovest per lavori di ristrutturazione e messa a norma di immobile a Lucca. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 49/2023

Art. 14 - Contributo al Comune di Marliana per interventi di recupero del complesso edilizio per servizi di ambito sanitario e socio sanitario in frazione Montagnana Pistoiese. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 38/2024

Art. 15 - Contributo straordinario all'Azienda USL Toscana Nord Ovest per la realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Massarosa

CAPO IV - Interventi finanziari in materia di impianti sportivi

Art. 16 - Interventi finanziari per **la progettazione**, il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti

Art. 17 - Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 59/2024

CAPO V - Interventi finanziari in materia di tutela dell'ambiente, del clima e del paesaggio

Art. 18 - Contributi straordinari per interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 59/2024

Art. 19 - Contributo straordinario in favore del Comune di Montemurlo per interventi di miglioramento a servizio e corredo dell'area del Torrente Bagnolo

Art. 20 - Contributo straordinario al Comune di Aulla per manutenzione impianto idrovoro

Art. 21 - Finanziamento della gestione straordinaria della laguna di Orbetello anno 2025

CAPO VI - Interventi finanziari in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

Art. 22 - Contributo straordinario al Comune di Viareggio per la realizzazione dell'asse di penetrazione verso l'area portuale

Art. 23 - Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità comunale

Art. 24 - Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità provinciale

Art. 25 - Contributo straordinario alla Provincia di Livorno per risistemazione della strada provinciale 26 in località Il Piano nel Comune di Rio

Art. 26 - Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio per adeguamenti delle infrastrutture per lo sbarco sull'Isola di Giannutri

Art. 27 - Contributo straordinario al Comune di Marradi per la redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un ponte

CAPO VII - Interventi finanziari in materia di rigenerazione urbana

Art. 28 - Contributo straordinario al Comune di Castel San Niccolò per interventi di riqualificazione dell'area ex Ferrel

Art. 29 - Contributo straordinario al Comune di Piazza al Serchio per la riqualificazione e valorizzazione dell'area adiacente ai "Doglioni" e "Borgo Sala"

Art. 30 - Contributo straordinario al Comune di Tresana per interventi di riqualificazione del borgo di Villetichia

CAPO VIII - Disposizioni in materia di politiche abitative

Art. 31 - Adesione a fondi immobiliari chiusi costituiti per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale nell'ambito del Fondo nazionale per l'Abitare

CAPO IX - Edilizia e infrastrutture civiche

SEZIONE I – Edifici storici

Art. 32 - Contributi straordinari per il recupero, il restauro e la messa in sicurezza di edifici storici di proprietà comunale

Art. 33 - Contributo straordinario al Comune di Livorno per la realizzazione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione delle Terme del Corallo

SEZIONE II – Centri polifunzionali

Art. 34 - Contributi straordinari per lavori su edifici adibiti a centri polifunzionali e di aggregazione socio-culturale o ricreativa

SEZIONE III - Parcheggi e altre infrastrutture civiche

Art. 35 - Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi. Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 11/2021

Art. 36 - Norma finanziaria per i contributi di cui all'articolo 2 bis. Sostituzione dell'articolo 6 bis della l.r. 11/2021

Art. 37 - Contributo straordinario al Comune di Fucecchio per sostenere le opere integrative relative alla realizzazione di un parcheggio pubblico sotterraneo a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2023

Art. 38 - Contributo straordinario al comune di Villa Collemantina per la progettazione esecutiva inerente alla realizzazione di un parcheggio pubblico

Art. 39 - Contributo straordinario al Comune di Trequanda per la realizzazione di un ascensore di collegamento tra il parcheggio delle mura ed il centro storico di Petroio

Art. 40 - Contributo straordinario al Comune di Cantagallo per i lavori di messa in sicurezza del muro perimetrale della scuola dell'infanzia di Migliana

Art. 41 - Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana per la sostituzione dei portoni sezionali delle unità immobiliari adibiti a “cantieri” del Carnevale

CAPO X - Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali

Art. 42 - Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/2022

Art. 43 - Contributo straordinario al Comune di Volterra per restauro delle mura medievali. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 38/2024

Art. 44 - Contributo straordinario al Comune di Portoferraio per il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana

Art. 45 - Contributi straordinari al Comune di Castel del Piano per interventi in materia di patrimonio storico e culturale

Art. 46 - Contributo straordinario al Comune di Marradi per interventi di restauro e di consolidamento del Teatro degli Animosi

Art. 47 - Contributo straordinario al Comune di San Marcello Piteglio per la sostituzione del telescopio dell’osservatorio astronomico di Pian dei Termini

Art. 48 - Contributo straordinario al Comune di Massa per la valorizzazione del Museo del mare

CAPO XI - Interventi finanziari in materia di inclusione scolastica e di edilizia scolastica

Art. 49 - Contributo straordinario alle province e alla Città metropolitana di Firenze per gli interventi per l’inclusione scolastica in favore delle studentesse e degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado

Art. 50 - Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica

CAPO XII - Disposizioni finali

Art. 51 - Copertura finanziaria

Art. 52 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022);

Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana);

Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024);

Vista la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5 (Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Considerato quanto segue:

1. È necessario adottare misure finanziarie urgenti per i nuclei familiari, le imprese e gli enti del terzo settore dei territori colpiti dagli eventi meteorologici del mese di marzo 2025;
2. Con riferimento agli stessi eventi meteorologici è opportuno sostenere finanziariamente alcuni comuni per il ripristino o la ricollocazione di impianti sportivi da quelli danneggiati;
3. È necessario favorire processi di investimento finalizzati al rilancio della competitività del sistema moda regionale, con particolare riferimento alla componente della sub-fornitura delle micro, piccole e medie imprese;
4. Il nuovo quadro economico e operativo in cui opera la società Firenze Fiera S.p.A. rende opportuno individuare significative azioni di rilancio e sviluppo, supportate da investimenti che giustificano il ricorso all'aumento di capitale sociale, da formalizzare nel piano industriale che sarà sottoposto ai soci nel corso del 2025;

5. È opportuno incrementare la dotazione finanziaria delle misure di cui al bando per il sostegno alle imprese del sistema neve della Toscana e sostenere la progettazione e la realizzazione di opere urgenti di revisione di impianti di risalita di proprietà del Comune di Abetone Cutigliano;
6. È opportuno, in analogia con precedenti interventi regionali, attivare misure di sostegno ad attività economiche danneggiate da interventi a carattere infrastrutturale che hanno determinato interruzioni di viabilità non previste o di durata tale da determinare perdita di fatturato o aumento dei costi;
7. È necessario riattivare le misure di sostegno alle attività economiche che hanno avuto danni a seguito dello shock ambientale che ha colpito la laguna di Orbetello nell'agosto 2024, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale con decreto del Presidente **della Giunta regionale** 1° agosto 2024, **n.101**;
8. È necessario prevedere che per l'anno 2025, qualora la Giunta regionale aderisca a consorzi di cui ha promosso la costituzione ai sensi dell'articolo 3 comma 1, possa concorrere al finanziamento del relativo fondo di dotazione proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione, nel limite di spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2025;
9. Nella logica ispiratrice della "Toscana diffusa" (l.r. 11/2025) ossia la promozione della coesione territoriale, di uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, ponendo grande attenzione alle aree fragili, interne e montane, del principio che a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, devono essere offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, della parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, anche mediante contributi straordinari e aggiuntivi ai piccoli comuni, è opportuno prevedere una serie di interventi finanziari a sostegno:
 - a) di opere per realizzazione o mantenimento di strutture socio-sanitarie;
 - b) di **rilevanti** interventi **in** materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;
 - c) di interventi **in** materia di beni, istituzioni e attività culturali;
 - d) di interventi in tema di impiantistica sportiva;
 - e) di interventi in tema di edilizia civica e storica, rigenerazione urbana, ripristino e manutenzione dei centri abitati;
 - f) di interventi in materia di edilizia scolastica;
 - g) di centri polifunzionali e di aggregazione sociale;
 - h) di parcheggi pubblici;
10. È necessario concorrere a interventi di messa in sicurezza o ripristino di aree colpite da criticità idrauliche o movimenti franosi;
11. Al fine di assicurare la copertura delle spese per la gestione straordinaria della laguna di Orbetello, si rende necessario integrare, una tantum, per l'anno 2025, le risorse residue dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la laguna di Orbetello di cui all' **Ordine del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.)** 13 dicembre **2012, n. 31** e dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei Conti n. 301/2013;
12. È necessario promuovere la realizzazione di un collegamento fra la **strada statale 1 "Via Aurelia"** ed il porto di Viareggio al fine di rendere funzionale alle esigenze portuali il collegamento fra l'infrastruttura stradale nazionale e il medesimo porto regionale;
13. È opportuno uno stanziamento, fino ad un massimo di euro 7.000.000,00, per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare, nell'ambito del Fondo

nazionale per l'abitare (FNA) alloggi sociali, nell'ambito di politiche di social housing, che sta fornendo soluzioni abitative in grado di rispondere ai profondi cambiamenti non solo economici, ma anche sociali, in un'ottica di supporto ai problemi di povertà, socialità, rigenerazione urbana e sociale;

14. Al fine di consentire la continuità dell'erogazione del servizio di trasporto delle studentesse e degli studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado fino alla conclusione dell'anno scolastico, è opportuno prevedere un ulteriore stanziamento di 1.400.000,00 euro per l'anno 2025;
15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana
colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025

Art. 1

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana
colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Famiglie

1. **A seguito degli eventi alluvionali che nei giorni del 14 e 15 marzo 2025 hanno colpito la Toscana e, in particolare, i territori dei comuni individuati dalla dichiarazione di stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 aprile 2025, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti della spesa massima di euro 5.000.000,00 per l'anno 2025, a promuovere contributi straordinari forfettari, a favore:**
 - a) dei nuclei familiari che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, siano stati possessori di beni mobili ed intestatari di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi stessi;
 - b) dei nuclei familiari che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, siano titolari di diritti reali sui beni immobili, danneggiati o distrutti dagli eventi stessi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati al ripristino dei beni immobili, oppure al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ciascun beneficiario. Il contributo è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti comunali o nazionali.
3. Ove su beni immobili sussista, oltre alla proprietà, un diritto personale o reale di godimento a seguito di comodato, locazione o usufrutto, può accedere al contributo di cui al comma 1, lettera b), anche la persona, titolare di tale diritto, che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario.
4. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i soggetti di cui al comma 1 devono aver presentato la domanda di ricognizione e richiesta danni alluvione di cui alla procedura gestita dal comune territorialmente competente.

5. Il contributo è assegnabile una sola volta a ciascun beneficiario anche se la domanda sia presentata per più tipologie di beni danneggiati o distrutti, fatta salva la domanda presentata da soggetto delegato per danni alle parti comuni di un condominio.
7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura.
8. Al termine della fase di ricognizione la Giunta regionale, con ulteriore deliberazione, stabilisce le condizioni e le modalità di assegnazione dei contributi straordinari forfettari in relazione ai danni subiti nonché di erogazione e successivo controllo a campione dei contributi medesimi.
9. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 5.000.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Art. 2

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Imprese agricole ed extra-agricole, ed enti del terzo settore

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive, nonché degli enti del terzo settore, nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ristori, fino ad un massimo di euro 10.000,00 per ciascun beneficiario, nei seguenti limiti di spesa:
 - a) fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2025, ivi compresi i relativi oneri di gestione da quantificarsi nella misura massima del **1,5 per cento**, per le imprese extra-agricole;
 - b) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025 per le imprese agricole;
 - c) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025 per gli enti del terzo settore.
2. I ristori di cui al comma 1, lettera a) sono concessi alle imprese extra-agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di aiuti alle imprese, che risultino attive, abbiano sede legale o operativa nel territorio regionale e che abbiano subito danni durante l'esercizio della propria attività nei territori di cui all'articolo 1.
3. I ristori di cui al comma 1, lettera b) sono concessi alle imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di aiuti alle imprese agricole, che risultino attive, abbiano sede legale o operativa nel territorio regionale, siano operanti nei territori di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni durante l'esercizio della propria attività nei territori di cui all'articolo 1.
4. I ristori di cui al comma 1, lettera c), sono concessi agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma **dell'articolo 1**, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nei territori di cui all'articolo 1 e che abbiano subito danni nell'esercizio della propria attività nei territori di cui all'articolo 1.
5. I ristori sono concessi nel rispetto delle normative in materia di aiuti di Stato e di "de minimis".

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con una o più deliberazioni, le modalità operative e le procedure per l'erogazione dei ristori di cui al comma 1 e dei relativi controlli.
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a) fino a un massimo di euro 2.000.000,00 comprensivi degli oneri di gestione stimati in euro 30.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
8. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
9. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Art. 3

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Impianti sportivi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 1.200.000,00 per l'anno 2025, per sostenere alternativamente le spese di ripristino degli impianti sportivi danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1, o la loro ricollocazione in altra area di maggiore sicurezza idraulica, anche potenziando strutture esistenti, secondo la seguente ripartizione:
 - a) al Comune di Pelago, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025;
 - b) al Comune di Pontassieve, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025;
 - c) al Comune di Rufina, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che sulla base delle indagini condotte e della valutazione economica, individui la migliore opzione fra quelle di cui al comma 1, e disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.200.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte:
 - a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;
 - b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

- c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

CAPO II

Interventi finanziari in materia di attività produttive

SEZIONE I

Interventi finanziari in materia di attività produttive

Art. 4

Fondo strategico per la competitività del sistema moda

1. Per favorire processi di investimento finalizzati al rilancio della competitività del sistema moda regionale, con particolare riferimento alla componente della sub-fornitura delle micro, piccole e medie imprese, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo strategico regionale per la competitività del sistema moda, di seguito Fondo.
2. Il Fondo si articola in distinte sezioni operative, finalizzate al sostegno degli investimenti delle imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, in ricerca, sviluppo, innovazione, industrializzazione dei processi di innovazione.
3. Il Fondo può finanziare altresì interventi di aggregazione societaria mediante strumenti di partecipazione al capitale di rischio.
4. Il Fondo opera nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
5. La Giunta regionale, con deliberazione approvata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:
 - a) gli indirizzi per l'utilizzazione del Fondo competitività moda;
 - b) i settori di intervento;
 - c) le specifiche azioni e strumenti di intervento;
 - d) l'entità delle risorse complessive da assegnare alle singole azioni e strumenti, coordinandole con la programmazione comunitaria vigente.
6. All'onere di spesa di cui al presente articolo, fino ad un massimo di euro 38.250.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte come segue:
 - a) per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, fino ad un massimo di euro 28.500.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;
 - b) per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, fino a un massimo di euro 9.750.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

7. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo, stimati in euro 1.185.033,92 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
8. La Giunta regionale, in relazione alle risorse di cui al comma 6 e 7, procede successivamente alla loro articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in coerenza con il cronoprogramma della spesa definito con la deliberazione di cui al comma 5.

Art. 5

Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Firenze Fiera S.p.A.

1. Al fine di sostenere il processo di rilancio e sviluppo della società Firenze Fiera S.p.A. partecipata dalla Regione Toscana, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale sociale che risulterà nel piano industriale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci nel corso dell'anno 2025, fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 6.500.000,00, anche con possibile incremento della percentuale di partecipazione ad oggi detenuta dalla Regione.
2. La sottoscrizione della quota di aumento di capitale da parte della Regione Toscana è subordinata alla sottoscrizione tra i soci pubblici di Firenze Fiera S.p.A di un patto parasociale che sancisca il controllo pubblico sulla società.
- 3. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione in conformità al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);**
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 6.500.000,00 per l'anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.

Art. 6

Sostegno alle imprese del "sistema neve" in Toscana.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 75/2020

1. Ai commi 1 bis e 3 bis dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020–2022) le parole: "fino ad un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di euro 1.400.000,00 per l'anno 2025, euro 500.000,00 per l'anno 2026 ed euro 500.000,00 per l'anno 2027".
2. Al comma 2 bis dell'articolo 9 della l.r. 75/2020 la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi".
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 9 della l.r. 75/2020 è aggiunto il seguente:
"3 ter. La gestione dell'intervento di sostegno di cui al comma 1 bis è affidata a Sviluppo

Toscana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa). Ai relativi costi di gestione, stimati in euro 24.000,00 per l'anno 2025, euro 36.000,00 per l'anno 2026 ed euro 40.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027."

Art. 7

Contributo straordinario al Comune di Abetone Cutigliano per opere urgenti di revisione di impianti di risalita

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Abetone Cutigliano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 1.150.000,00 per l'anno 2026, allo scopo di consentire la progettazione e la realizzazione di opere urgenti di revisione di impianti di risalita di **sua** proprietà, assicurandone così il mantenimento in funzione, anche per fruizioni turistiche estese alle diverse stagionalità dell'anno.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura massima dell'80 per cento dei costi ammissibili, previa sottoscrizione con Regione Toscana di un accordo, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che disciplina:
 - a) le opere da realizzare e gli impegni delle parti, ivi compresa la determinazione a cura del Comune del canone di concessione, commisurato all'incremento del valore e alla redditività degli impianti;
 - b) le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 1.150.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025- 2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 8

Interventi finanziari a favore delle attività economiche e produttive a seguito di interventi straordinari alle infrastrutture di viabilità verificatisi nelle province di Pistoia e Pisa nel 2025

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di crisi economica e le conseguenze negative occupazionali, economiche e sociali derivanti da interventi infrastrutturali a carattere straordinario che hanno causato lunghi periodi di interruzione della viabilità con significative conseguenze economiche per le attività economiche e produttive aventi sede operativa nei territori interessati, è riconosciuto un contributo straordinario ai comuni di Calcinaia, Pescia, Pistoia, San Marcello Piteglio e Vicopisano, nei limiti della spesa massima di euro 240.000,00 per l'anno 2025.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, alle micro, piccole e medie imprese, attive, iscritte al registro delle imprese con i codici attività economiche (ATECO) individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7.

3. Il contributo è riconosciuto, entro il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, in proporzione alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi oppure all'aumento dei costi di trasporto.
4. Il contributo concesso non può in ogni caso superare, congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità, l'entità della riduzione di fatturato e di corrispettivi o l'aumento dei costi di trasporto nel periodo di riferimento.
5. L'intervento di cui al comma 1 è attuato a cura dei comuni di Calcinaia, Pescia, Pistoia, San Marcello Piteglio e Vicopisano ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
6. I comuni di Calcinaia, Pescia, Pistoia, San Marcello Piteglio e Vicopisano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale la documentazione contenente l'esatta perimetrazione delle aree interessate, l'intervallo temporale considerato, il valore stimato dei danni economici subiti dalle attività economiche e la stima del numero di attività economiche interessate. La mancata comunicazione da parte di un Ente dei dati richiesti comporta la mancata assegnazione delle risorse.
7. La concessione dei contributi è subordinata:
 - a) alla stipula di un accordo fra la regione e ciascuno dei comuni interessati, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui al comma 6, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, nonché gli importi da trasferire a ciascun ente;
 - b) all'esito dei controlli effettuati da Sviluppo Toscana S.p.A.
8. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 240.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
9. Agli oneri derivanti dai costi di gestione per l'attività di cui al comma 7, lettera b), stimati in euro 7.060,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Art. 9

Contributo straordinario per i danni recati dall'evento ambientale nella laguna di Orbetello
alle imprese del settore turistico, del commercio e delle attività
di parcheggio veicoli nella frazione di Ansedonia

1. Al fine di sostenere l'economia locale danneggiata dal grave shock ambientale che ha colpito la laguna di Orbetello nell'estate 2024 e dai minori afflussi turistici registrati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Orbetello un contributo straordinario fino a un massimo di euro 178.500,00, per l'anno 2025, a titolo di parziale ristoro della riduzione dei ricavi delle imprese del settore turistico, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli operanti nella frazione di Ansedonia del Comune di Orbetello.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto dal Comune di Orbetello alle micro, piccole e medie imprese, attive, iscritte al registro delle imprese con i codici attività economiche (ATECO) individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, a condizione che l'ammontare del fatturato del periodo compreso fra il 29 luglio 2024 e il 15 settembre 2024 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato nel corrispondente periodo del 2023.
3. Il contributo è riconosciuto, entro il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, in proporzione alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi.
4. L'ammontare del contributo concesso a ciascuna impresa è soggetto a riduzione, in eguale proporzione per tutti i beneficiari, in caso di richieste superiori alle risorse di cui al comma 1. Eventuali economie rispetto alle risorse stanziare sono assegnate in eguale proporzione alle imprese ammesse.
5. Il contributo non può in ogni caso superare, congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità, l'entità della riduzione di fatturato e di corrispettivi nel periodo di riferimento.
6. L'intervento di cui al comma 1 è attuato ai sensi del reg. (UE) 2023/2831 "de minimis".
7. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata:
 - a) alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Orbetello, **sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge** che disciplini:
 - 1) le modalità di erogazione e rendicontazione fra Regione e Comune;
 - 2) le modalità di erogazione dei contributi da parte del Comune di Orbetello alle imprese del proprio territorio;
 - b) all'esito dei controlli effettuati da Sviluppo Toscana S.p.A.
8. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 178.500,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
9. Agli oneri derivanti dai costi di gestione per l'attività di cui al comma 7, lettera b), stimati in euro 1.500,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.

SEZIONE II

Consorzi di sviluppo industriale

Art. 10

Norma transitoria per costituzione dei consorzi di sviluppo industriale nell'anno 2025.

Concorso regionale al fondo di dotazione

Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 5/2025

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5 (Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori

industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio) è inserito il seguente:

“Art. 14 bis
Concorso finanziario regionale al fondo di dotazione
dei consorzi da costituire nell'anno 2025

1. Nel caso in cui la Giunta regionale aderisca nell'anno 2025 a consorzi di cui ha promosso la costituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, concorre al finanziamento del relativo fondo di dotazione proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione, nel limite delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1 bis.”.

Art. 11
Norma finanziaria.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 5/2025

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 5/2025 è inserito il seguente:
“1 bis. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 bis è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 5/2025, dopo le parole: “esercizi successivi,” sono aggiunte le seguenti “, ad eccezione di quelli derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 bis,”.

CAPO III
Interventi in materia socio-sanitaria

Art. 12
Interventi finanziari per lavori di miglioramento di edifici sede di residenze sanitarie assistite (RSA)

1. Al fine di sostenere gli importanti servizi assicurati nel territorio toscano dalle residenze sanitarie assistite comunali (RSA), la Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
 - a) al Comune di Castell'Azzara, fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 120.000,00 per il 2025 ed euro 80.000,00 per il 2026, per la realizzazione di interventi di miglioramento energetico e funzionale della RSA Rosselli, di proprietà comunale;
 - b) al Comune di Sestino, fino a un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione dell'impianto di rilevazione allarme incendi nella porzione dell'immobile “Centro socio sanitario” di proprietà comunale, destinato a RSA;
 - c) al Comune di Badia Tedalda, fino a un massimo di euro 24.000,00 per l'anno 2025, per l'installazione di un impianto rilevazione incendi presso la RSA “Amintore Fanfani”.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 284.000,00, si fa fronte come segue:
 - a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 120.000,00 per il 2025 ed euro 80.000,00 per il 2026, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
 - b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;
 - c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 24.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Art. 13

Contributo all'Azienda USL Toscana nord ovest per lavori di ristrutturazione e messa a norma di immobile a Lucca. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 49/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024) la parola: "2025" è sostituita dalla seguente: "2026".
2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:

"2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 760.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026."

Art. 14

Contributo al Comune di Marliana per interventi di recupero del complesso edilizio per servizi di ambito sanitario e socio sanitario in frazione Montagnana Pistoiese.
Modifiche all'articolo 28 della l.r. 38/2024

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026) le parole: "La stipula dell'accordo è in ogni caso successiva al rilascio al Comune, da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, dell'autorizzazione paesaggistica." sono soppresse.

Art. 15
Contributo straordinario all'Azienda USL Toscana Nord Ovest
per la realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Massarosa

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Azienda USL Toscana Nord Ovest un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 400.000,00 di cui euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, per concorrere ai lavori di realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Massarosa.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.

CAPO IV
Interventi finanziari in materia di impianti sportivi

Art. 16
Interventi finanziari per la progettazione, il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità
di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale in territori caratterizzati da assenza o grave fatiscenza degli impianti, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 1.180.000,00, secondo la seguente ripartizione:
 - a) al Comune di Cecina, fino a un massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese della progettazione di fattibilità tecnico economica della nuova piscina comunale;
 - b) al Comune di Grosseto, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a spogliatoi presso l'impianto sportivo comunale in località Roselle;
 - c) al Comune di Poggibonsi, fino a un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 150.000,00 per il 2025 ed euro 100.000,00 per il 2026, per realizzare opere di manutenzione straordinaria del Palazzetto dell'impianto sportivo Bernino;
 - d) al Comune di Camporgiano, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi polivalenti e delle aree a verde pubblico attrezzato, presenti nel territorio;
 - e) al Comune di Villa Collemandina, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 15.000,00 per l'anno 2025 ed euro 185.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di progettazione esecutiva di una palestra ad uso polifunzionale.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.180.000,00, si fa fronte come segue:
 - a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;
 - b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;
 - c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 150.000,00 per il 2025 ed euro 100.000,00 per il 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
 - d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
 - e) per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 15.000,00 per l'anno 2025, ed euro 185.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 17

Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti.

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 59/2024

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025) le parole: "riconversione del vecchio spogliatoio" sono sostituite dalle seguenti: "sostituzione della recinzione".

CAPO V

Interventi finanziari in materia di tutela dell'ambiente, del clima e del paesaggio

Art. 18

Contributi straordinari per interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico.

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 59/2024

1. L'articolo 4 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Contributi straordinari per interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico”

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
 - a) al Comune di Podenzana, fino a un massimo di euro 2.079.890,15, di cui euro 280.701,14 per l'anno 2025, euro 992.189,01 per l'anno 2026 ed euro 807.000,00 per l'anno 2027, per lavori di consolidamento versante e regimazione del canale della chiesa in località Cospedo (Lagneda), lotto 1 e lotto 2, e per lavori di consolidamento movimento franoso sulla strada comunale in località Taria;
 - b) al Comune di Coreglia Antelminelli, fino a un massimo di euro 900.000,00 di cui euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 450.000,00 per l'anno 2027, per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione di Tereglio, in via di Castello località Prateglio e lungo via Piana;
 - c) al Comune di Filattiera, fino a un massimo di euro 640.000,00, di cui euro 320.000,00 per l'anno 2026 ed euro 320.000,00 per l'anno 2027, per l'intervento di ripristino dovuto al movimento franoso nella carreggiata stradale per l'accesso alla frazione di Cavallana;
 - d) al Comune di Molazzana, fino a un massimo di euro 240.000,00, di cui euro 72.000,00 per l'anno 2025 e euro 168.000,00 per l'anno 2026, per l'intervento di rimozione del rischio residuo dovuto al movimento franoso lungo la viabilità comunale per Vescherana.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione Toscana ed i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione e, relativamente ai contributi di cui alle lettere a) e b), anche per la ripartizione tra i due interventi indicati.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 3.859.890,15 per gli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte come segue:
 - a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 280.701,14 per l'anno 2025, euro 992.189,01 per l'anno 2026 ed euro 807.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027;
 - b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 450.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027;

- c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2026 ed euro 320.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027;
- d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 240.000,00, di cui euro 72.000,00 per l'anno 2025 e euro 168.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026."

Art. 19

Contributo straordinario in favore del Comune di Montemurlo
per interventi di miglioramento a servizio e corredo dell'area del Torrente Bagnolo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Montemurlo, fino ad un massimo complessivo di euro 600.000,00, di cui euro 452.000,00 per l'anno 2025 ed euro 148.000,00 per l'anno 2026, finalizzato alla realizzazione di interventi di miglioramento a servizio e corredo dell'area del Torrente Bagnolo.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Montemurlo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 600.000,00, di cui euro 452.000,00 per l'anno 2025 e euro 148.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027 secondo la seguente ripartizione:
 - a) Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" fino ad un massimo di euro 324.000,00 per l'annualità 2025 ed euro 16.000,00 per l'annualità 2026;
 - b) Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" fino ad un massimo di euro 90.000,00 per l'annualità 2026;
 - c) Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" fino ad un massimo di euro 128.000,00 per l'annualità 2025 e di euro 42.000,00 per l'annualità 2026.

Art. 20

Contributo straordinario al Comune di Aulla
per manutenzione impianto idrovoro

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aulla un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 109.800,00 per l'anno 2025, finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro esistente lungo il fiume Magra di Aulla.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di Aulla, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 109.800,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 04 "Servizio idrico integrato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Art. 21

Finanziamento della gestione straordinaria della laguna di Orbetello anno 2025

1. Ferme restando le azioni poste in essere per la gestione ordinaria della laguna di Orbetello, di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), la Regione Toscana concorre, per l'anno 2025, alle spese inerenti alla gestione straordinaria del sistema lagunare fino all'importo massimo di euro 300.000,00, ad integrazione delle risorse residue:
 - a) dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la laguna di Orbetello di cui all'ordinanza di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2012, n. 31, per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definito risanamento ambientale della laguna;
 - b) dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei Conti, sezione seconda giurisdizionale centrale di appello n. 301/2013, sugli appelli proposti avverso la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Toscana n. 792/2005.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

CAPO VI

Interventi finanziari in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

Art. 22

Contributo straordinario al Comune di Viareggio per la realizzazione dell'asse di penetrazione verso l'area portuale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Viareggio un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 7.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 per l'anno 2025, euro 4.000.000,00 per l'anno 2026 e euro 1.000.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione del primo lotto dell'asse di penetrazione verso l'area portuale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma tra la Regione ed il Comune di Viareggio, da sottoscrivere a seguito dell'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) riguardante l'intero tracciato di penetrazione al porto di Viareggio, e dell'attestazione della relativa conformità urbanistica.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino massimo di euro 7.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 per l'anno 2025, euro 4.000.000,00 per l'anno 2026 e euro 1.000.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027.

Art. 23

Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità comunale

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito delle politiche per l'accessibilità ai territori della Toscana diffusa di cui alla legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
 - a) al Comune di Quarrata, fino ad un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 700.000,00 per l'anno 2026 ed euro 800.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione dei primi lotti funzionali del collegamento tra via Brunelleschi e via Amadori;
 - b) al Comune di Palaia, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025 ed euro 700.000,00 per l'anno 2026, per la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione delle vie del centro storico di Montefoscoli;
 - c) al Comune di Pescia, fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di interventi su viabilità comunale ed illuminazione pubblica;
 - d) al Comune di Bucine, fino ad un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 265.000,00 per l'anno 2025 ed euro 185.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e consolidamento di tratti della viabilità locale.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione, e, relativamente ai contributi di cui alle lettere b), c), d), anche per l'individuazione puntuale degli interventi da finanziare.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 3.450.000,00, si fa fronte come segue:
 - a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), fino ad un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 700.000,00 per l'anno 2026 ed euro 800.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2026 e 2027;
 - b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino ad un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025 ed euro 700.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti

della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026;

c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026;

d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 24

Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità provinciale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari in materia di viabilità provinciale:

a) alla Provincia di Lucca, fino a un massimo complessivo di euro 3.250.000,00, secondo la seguente ripartizione:

1) fino ad un massimo di euro 1.300.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 700.000,00 per l’anno 2027, per la realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale 20 nel Comune di Galliciano;

2) fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 650.000,00 per l’anno 2027, per la progettazione esecutiva del terzo lotto della strada provinciale 3 nel Comune di Altopascio;

3) fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027, per l’adeguamento a rotatoria dell’intersezione tra la strada provinciale 26 e la via comunale di Pontestrada nel Comune di Capannori;

b) alla Provincia di Siena, fino ad un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 50.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione del complesso degli interventi finalizzati al consolidamento del ponte sulla strada provinciale 327 al km 25+380;

c) alla Provincia di Pistoia, fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali n. 9, n. 18 e n. 633.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione e le provincie beneficiarie, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione, e, relativamente ai contributi di cui alle lettere b) e c), anche per l’individuazione puntuale degli interventi da finanziare.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.800.000,00 si fa fronte come segue:

- a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 1), fino ad un massimo di euro 1.300.000,00, di cui euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 700.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2026 e 2027;
- b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 650.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2026 e 2027;
- c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 3) fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2026 ed euro 350.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2026 e 2027;
- d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino ad un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 50.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026;
- e) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.

Art. 25

Contributo straordinario alla Provincia di Livorno
per risistemazione della strada provinciale 26 in località Il Piano nel Comune di Rio

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Livorno un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 270.000,00 per l'anno 2025, per la redazione del progetto esecutivo di risistemazione della strada provinciale 26 in località Il Piano nel Comune di Rio e per la strumentazione di monitoraggio per consentire la percorribilità in sicurezza del tratto stradale interessato.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e la Provincia di Livorno che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 270.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.

Art. 26

Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio
per adeguamenti delle infrastrutture per lo sbarco sull'Isola di Giannutri

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Isola del Giglio un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, per interventi di adeguamento delle infrastrutture utilizzate per lo sbarco di passeggeri, merci e mezzi sull'isola di Giannutri, al fine di garantirne la continuità territoriale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Isola del Giglio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.

Art. 27

Contributo straordinario al Comune di Marradi
per la redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un ponte

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marradi un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 48.848,00, di cui euro 40.848,00 per l'anno 2025 ed euro 8.000,00 per l'anno 2026, per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un ponte per il miglioramento del collegamento con la frazione di Campigno.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Marradi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino massimo di euro 48.848,00 di cui euro 40.848,00 per l'anno 2025 ed euro 8.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.

CAPO VII

Interventi finanziari in materia di rigenerazione urbana

Art. 28

Contributo straordinario al Comune di Castel San Niccolò
per interventi di riqualificazione dell'area ex Ferrel

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castel San Niccolò un contributo straordinario fino a un massimo di euro 540.000,00, di cui euro 162.000,00 per l'anno 2025 ed euro 378.000,00 per l'anno 2026, per sostenere interventi di riqualificazione dell'area ex Ferrel.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana ed il Comune di Castel San Niccolò, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 540.000,00, di cui euro 162.000,00 per l'anno 2025 ed euro 378.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e

assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 29

Contributo straordinario al Comune di Piazza al Serchio
per la riqualificazione e valorizzazione dell’area adiacente ai “Doglioni” e “Borgo Sala”

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Piazza al Serchio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 320.000,00 per l’anno 2025, per sostenere l’intervento di riqualificazione e valorizzazione dell’area adiacente ai “Doglioni” e “Borgo Sala”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana ed il Comune di Piazza al Serchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 320.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Art. 30

Contributo straordinario al Comune di Tresana
per interventi di riqualificazione del borgo di Vилlecchia

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tresana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 302.000,00, di cui euro 241.600,00 per l’anno 2026 ed euro 60.400,00 per l’anno 2027, per sostenere interventi di riqualificazione del borgo di Vилlecchia.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Tresana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 302.000,00, di cui euro 241.600,00 per l’anno 2026 ed euro 60.400,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.

CAPO VIII

Disposizioni in materia di politiche abitative

Art. 31

Adesione a fondi immobiliari chiusi costituiti
per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale
nell’ambito del Fondo nazionale per l’abitare

1. È autorizzata la spesa, fino a un massimo di euro 7.000.000,00 per l’anno 2025, per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87

e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), nell'ambito del Fondo nazionale per l'abitare (FNA) costituito da Cassa **depositi e prestiti** Real Asset SGR.

2. L'individuazione del fondo immobiliare cui aderire avviene a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed è subordinata ai seguenti impegni da parte della società di gestione del fondo immobiliare:
 - a) intervenire sul territorio della Toscana coinvolgendo la Regione nelle relative scelte strategiche, per garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione;
 - b) assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale pari almeno a quelle conferite dalla Regione;
 - c) privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e acquisto di complessi immobiliari già edificati, al fine di contenere il consumo di suolo;
 - d) applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 - e) creare e supportare sistemi di promozione sociale del patrimonio dei complessi alloggi sociali, quale presidio della vita della comunità di riferimento al fine di rafforzare la capacità di autogestione dei servizi e degli spazi comuni.
3. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 7.000.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

CAPO IX

Edilizia e infrastrutture civiche

SEZIONE I

Edifici storici

Art. 32

Contributi straordinari per il recupero, il restauro e la messa in sicurezza di edifici storici di proprietà comunale

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito delle politiche per la Toscana diffusa di cui alla l.r. 11/2025, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
 - a) al Comune di Sillano Giuncugnano, fino a un massimo di euro 1.195.000,00, di cui euro 55.000,00 per l'anno 2025, euro 650.000,00 per l'anno 2026, ed euro 490.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alla realizzazione dell'intervento di restauro, consolidamento e recupero della Rocca di Soraggio;

- b) al Comune di Sorano, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 40.000,00 per l'anno 2025, euro 420.000,00 per l'anno 2026 ed euro 40.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese per l'intervento di restauro e messa in sicurezza della Fortezza Orsini;
 - c) al Comune di Montopoli in Val d'Arno, fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025 ed euro 190.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per l'intervento di adeguamento funzionale e restauro del palazzo della Antica Cancelleria in piazza Michele da Montopoli;
 - d) al Comune di Aulla, fino a un massimo di euro 157.973,15 per l'anno 2025, per concorrere alle spese di realizzazione del progetto di valorizzazione turistico e culturale del Borgo e delle Mura medicee di Caprigliola.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.052.973,15, si fa fronte come segue:
- a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.195.000,00, di cui euro 55.000,00 per l'anno 2025, euro 650.000,00 per l'anno 2026, ed euro 490.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027;
 - b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 40.000,00 per l'anno 2025, euro 420.000,00 per l'anno 2026 ed euro 40.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027;
 - c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025 ed euro 190.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026;
 - d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 157.973,15 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.

Art. 33

Contributo straordinario al Comune di Livorno
per la realizzazione dei lavori di Restauro e rifunzionalizzazione delle Terme del Corallo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Livorno un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 1.000.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2025, euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 500.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione delle Terme del Corallo.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Livorno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2025, euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 500.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

SEZIONE II

Centri polifunzionali

Art. 34

Contributi straordinari per lavori su edifici adibiti a centri polifunzionali e di aggregazione socio-culturale o ricreativa

- 1 La Giunta regionale, anche nell'ambito delle politiche per i territori della Toscana diffusa di cui alla l.r. 11/2025, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
 - a) al Comune di Massa e Cozzile, fino a un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 15.000,00 per l'anno 2025, euro 185.000,00 per l'anno 2026 ed euro 250.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione dei lavori di realizzazione di un centro socio-culturale a servizio della comunità;
 - b) al Comune di San Casciano in Val di Pesa, fino a un massimo di euro 367.000,00, di cui euro 19.250,00 per l'anno 2025, euro 300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 47.750,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'ex-scuola di campagna in località Romola, da adibire a nuovo spazio polifunzionale;
 - c) al Comune di Montemignaio, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025, euro 270.000,00 per l'anno 2026 ed euro 20.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione di una struttura polifunzionale - 1° lotto funzionale;
 - d) al Comune di Marradi, fino a un massimo di euro 110.000,00 per l'anno 2025, di cui euro 62.000,00 per l'anno 2025 ed euro 48.000,00 per l'anno 2026, per i lavori di restauro e risanamento del Circolo S. Adriano.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.227.000,00, si fa fronte come segue:
 - a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 15.000,00 per l'anno 2025, euro 185.000,00 per l'anno 2026 ed euro 250.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027;

- b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 367.000,00, di cui euro 19.250,00 per l'anno 2025, euro 300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 47.750,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025–2027;
- c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025, euro 270.000,00 per l'anno 2026 ed euro 20.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025–2027;
- d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 110.000,00, di cui euro 62.000,00 per l'anno 2025 ed euro 48.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.

SEZIONE III

Parcheggi e altre infrastrutture civiche

Art. 35

Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi.
Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 11/2021

1. Il comma 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana) è sostituito dal seguente:

“2. I contributi sono versati dalla Regione fino all'importo massimo annuo di euro 1.148.000,00 per l'anno 2025, euro 1.427.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.643.000,00 per l'anno 2027. Per le annualità dal 2028 al 2044 l'importo massimo annuo è determinato sulla base della sommatoria delle previsioni della quota capitale dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo presentati in sede di domanda di partecipazione al bando 2024 dai singoli comuni, e comunque per un importo non superiore ad euro 1.643.000,00 annui.”.

Art. 36

Norma finanziaria per i contributi di cui all'articolo 2 bis.
Sostituzione dell'articolo 6 bis della l.r. 11/2021

1. L'articolo 6 bis della l.r. 11/2021 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 bis

Norma finanziaria per i contributi di cui all'articolo 2 bis

1. All'onere di spesa di cui all'articolo 2 bis, fino a un massimo di euro 1.148.000,00 per l'anno 2025, euro 1.427.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.643.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01

“Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, a decorrere dall’anno 2028 e fino al 2044, si fa fronte con legge di bilancio, secondo la seguente articolazione:

- a) fino ad un massimo di euro 1.517.000,00 per l’anno 2028;
- b) fino ad un massimo di euro 1.565.000,00 per l’anno 2029;
- c) fino ad un massimo di euro 1.536.000,00 per l’anno 2030;
- d) fino ad un massimo di euro 1.585.000,00 per l’anno 2031;
- e) fino ad un massimo di euro 1.635.000,00 per l’anno 2032;
- f) fino ad un massimo di euro 1.591.000,00 per l’anno 2033;
- g) fino ad un massimo di euro 1.643.000,00 per l’anno 2034;
- h) fino ad un massimo di euro 1.434.000,00 per l’anno 2035;
- i) fino ad un massimo di euro 1.481.000,00 per l’anno 2036;
- j) fino ad un massimo di euro 1.530.000,00 per l’anno 2037;
- k) fino ad un massimo di euro 1.580.000,00 per l’anno 2038;
- l) fino ad un massimo di euro 1.633.000,00 per l’anno 2039;
- m) fino ad un massimo di euro 1.440.000,00 per l’anno 2040;
- n) fino ad un massimo di euro 1.307.000,00 per l’anno 2041;
- o) fino ad un massimo di euro 1.354.000,00 per l’anno 2042;
- p) fino ad un massimo di euro 1.404.000,00 per l’anno 2043;
- q) fino ad un massimo di euro 1.280.000,00 per l’anno 2044.”.

Art. 37

Contributo straordinario al Comune di Fucecchio
per sostenere le opere integrative relative alla realizzazione di un parcheggio
pubblico sotterraneo a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2023

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fucecchio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.400.000,00, di cui euro 980.000,00 per l’anno 2026 ed euro 420.000,00 per l’anno 2027, per sostenere le opere integrative relative alla realizzazione di un parcheggio pubblico sotterraneo in via Sbrilli, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2023.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Fucecchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.400.000,00, di cui euro 980.000,00 per l’anno 2026 ed euro 420.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.

Art. 38

Contributo straordinario al Comune di Villa Collemarina

per la progettazione esecutiva inerente alla realizzazione di un parcheggio pubblico

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Collemandina un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 170.000,00, di cui euro 51.000,00 per l'anno 2025 ed euro 119.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di progettazione esecutiva inerente alla realizzazione di un parcheggio pubblico finalizzato alla riqualificazione dell'area urbana, da destinarsi ad attività collettive, nella frazione di Corfino.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana ed il Comune di Villa Collemandina che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 170.000,00, di cui euro 51.000,00 per l'anno 2025 ed euro 119.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 39

Contributo straordinario al Comune di Trequanda
per la realizzazione di un ascensore di collegamento
tra il parcheggio delle mura ed il centro storico di Petroio

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trequanda un contributo straordinario fino a un massimo di euro 60.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025 ed euro 50.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di realizzazione di un ascensore di collegamento tra il parcheggio delle mura ed il centro storico di Petroio.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Trequanda, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 60.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025, ed euro 50.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 40

Contributo straordinario al Comune di Cantagallo
per i lavori di messa in sicurezza
del muro perimetrale della Scuola dell'infanzia di Migliana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cantagallo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 240.000,00, di cui euro 13.500,00 per l'anno 2025 ed euro 226.500,00 per l'anno 2026, per finanziare le spese per i lavori di messa in sicurezza del muro perimetrale della Scuola dell'infanzia di Migliana.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Cantagallo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 240.000,00, di cui euro 13.500,00 per l'anno 2025 e di euro 226.500,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 41

Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana
per la sostituzione dei portoni sezionali
delle unità immobiliari adibiti a "cantieri" del Carnevale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Foiano della Chiana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese di realizzazione dei lavori di sostituzione dei portoni sezionali delle unità immobiliari adibiti a "cantieri" del Carnevale, in via Dante Alighieri.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Foiano della Chiana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.

CAPO X

Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali

Art. 42

Contributo straordinario al Comune di Livorno
per la valorizzazione della Fortezza Vecchia.
Modifiche all'articolo 26 della l.r. 16/2022

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024) è sostituito dal seguente:

"2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Livorno che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione."

Art. 43

Contributo straordinario al Comune di Volterra
per restauro delle mura medievali.
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 38/2024

1. Nella rubrica dell'articolo 11 della l.r. 38/2024 le parole: “recupero del crollo” sono sostituite dalle seguenti: “restauro”.
2. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/2004 è così sostituito:
“1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Volterra un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 250.000,00 per l'anno 2024 per la prima fase di messa in sicurezza eseguita dal Comune, ed euro 750.000,00 per l'anno 2025, per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di restauro di un tratto di mura medievali in prossimità della Porta San Felice, al fine di consentire il ripristino della viabilità principale e di favorire la fruizione culturale delle strutture espositive e dei siti archeologici del territorio.”.
3. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
“2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Volterra, e fra essi e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le province di Pisa e Livorno, che disciplinino le modalità e i contenuti dell'intervento di ricostruzione e valorizzazione delle mura medievali da parte del Comune, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.”.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 38/2024 è inserito il seguente:
“2 bis. Con accordo di valorizzazione pluriennale ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), fra la Regione Toscana, il Comune di Volterra e la SABAP, sono disciplinate le modalità di coordinamento fra gli enti per il prosieguo delle operazioni di restauro.”.

Art. 44

Contributo straordinario al Comune di Portoferraio
per il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Portoferraio un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 437.599,43 per l'anno 2025 ed euro 812.400,57 per l'anno 2026, per sostenere il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana facente parte del Centro culturale “De Laugier”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Portoferraio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 437.599,43 per l'anno 2025 ed euro 812.400,57 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 45

Contributi straordinari al Comune di Castel del Piano
per interventi in materia di patrimonio storico e culturale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castel del Piano, al fine di sviluppare e qualificare l'offerta culturale e turistica della località, i seguenti contributi straordinari:
 - a) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per il ripristino e la messa in sicurezza di porzione del centro storico e riqualificazione del percorso di collegamento attrazioni culturali al fine di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale del paese, migliorandone l'accessibilità per residenti e turisti;
 - b) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, per sostenere l'acquisto e la sistemazione della nuova area museale di Palazzo Nerucci.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Castel del Piano che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00 si fa fronte come segue:
 - a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025;
 - b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.

Art. 46

Contributo straordinario al Comune di Marradi per interventi di restauro e di consolidamento del Teatro degli Animosi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marradi un contributo straordinario fino a un massimo di euro 190.000,00, di cui euro 122.682,00 per l'anno 2025 ed euro 67.318,00 per l'anno 2026, per sostenere gli interventi di restauro e consolidamento del Teatro degli Animosi.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Marradi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro di euro 190.000,00 di cui euro 122.682,00 per l'anno 2025 ed euro 67.318,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 47

Contributo straordinario al Comune di San Marcello Piteglio per la sostituzione del telescopio dell'osservatorio astronomico di Pian dei Termini

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Marcello Piteglio un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, per sostenere l'acquisto di un nuovo telescopio e dei lavori di adeguamento dell'osservatorio astronomico di Pian dei Termini, al fine di favorire le attività di ricerca, di didattica e di divulgazione delle scienze astronomiche.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Marcello Piteglio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro di euro 150.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.

Art. 48

Contributo straordinario al Comune di Massa per la valorizzazione del Museo del mare

1. La Giunta regionale, al fine di concorrere alla valorizzazione del Museo del Mare, in corso di realizzazione nell'ambito del recupero della ex Colonia Ugo Pisa in Massa come luogo di promozione della cultura marittima e di sensibilizzazione sui temi ambientali, è autorizzata a concedere al Comune di Massa un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026 per le opere necessarie al pieno funzionamento del museo, affidate nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
2. Il contributo di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Massa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2026.

CAPO XI

Interventi finanziari in materia di inclusione scolastica e di edilizia scolastica

Art. 49

Contributo straordinario alle province e alla Città Metropolitana di Firenze per gli interventi per l'inclusione scolastica in favore delle studentesse e degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore delle province e della Città Metropolitana di Firenze un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.400.000,00 per l'anno 2025,

per interventi di inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità iscritti alle scuole secondarie di II grado finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza educativa.

2. Il contributo è ripartito fra gli enti destinatari secondo i criteri stabiliti con un protocollo d'intesa, stipulato fra Unione Province d'Italia per la Toscana (UPI Toscana) e Città metropolitana di Firenze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o, in mancanza, in proporzione al numero delle studentesse e degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado certificati per ente.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.400.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Art. 50

Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere gli enti locali in difficoltà economiche rispetto alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
 - a) alla Provincia di Pistoia, fino a un massimo complessivo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2025, secondo la seguente ripartizione:
 - 1) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per il completamento dei lavori di adeguamento sismico alla sede dell'Istituto tecnico Fermi di Pistoia;
 - 2) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per il completamento dei lavori di ristrutturazione della palestra piscina "S. Fedi" e nuovi spogliatoi, in Pistoia;
 - b) al Comune di Calcinaia, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2025, per il finanziamento della Variante 2, Stralcio 2, al progetto di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia e primaria;
 - c) al Comune di Ortignano Raggiolo, fino a un massimo di euro 450.000,00 di cui euro 225.000,00 per l'anno 2025 ed euro 225.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di costruzione di una scuola dell'infanzia;
 - d) al Comune di Buggiano, fino a un massimo di euro 184.800,00, di cui euro 75.000,00 per l'anno 2025 ed euro 109.800,00 per l'anno 2026, per i lavori di messa in sicurezza della palestra scolastica Mario Spadoni.
2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nei rispettivi quadri economici degli interventi di cui al comma 1.
3. L'erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte degli enti destinatari, accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dalla relativa documentazione amministrativa e contabile.
4. Gli enti destinatari possono richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all'aggiudicazione dei lavori. Le successive erogazioni avvengono a

seguito di richiesta dell'ente, alla quale sono allegati i relativi giustificativi di spesa. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. I contributi di cui al comma 1 sono rendicontati entro il 31 dicembre 2027. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.
6. Entro il 31 dicembre 2027 gli enti destinatari approvano il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo e recupera le somme già erogate.
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.434.800,00, si fa fronte come segue:
 - a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;
 - b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), numero 2), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;
 - c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;
 - d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 450.000,00 di cui euro 225.000,00 per l'anno 2025 ed euro 225.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
 - e) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 184.800,00, di cui euro 75.000,00 per l'anno 2025 ed euro 109.800,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

CAPO XII Disposizioni finali

Art. 51 Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 14, 17, 42 e 43 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti dalle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2025-2027 con la legge regionale di seconda variazione.

Art. 52
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Proposta di legge

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025–2027 Relazione illustrativa

La proposta è volta a dare attuazione alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), apportando, in corrispondenza di variazioni al bilancio di previsione, le modifiche normative a norme vigenti, o inserendo le disposizioni nuove, che forniscono a detta variazione le necessarie autorizzazioni legislative.

CAPO I - Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025

Gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio regionale il 14 e 15 marzo 2025 sono stati di notevole gravità e hanno causato ingenti danni e importanti disagi alla popolazione, alle attività produttive e sociali, al patrimonio pubblico e privato.

In conseguenza degli eventi sopra detti il Presidente della Giunta regionale ha immediatamente dichiarato lo stato di emergenza regionale per tutto il territorio regionale, ad esclusione della sola provincia di Grosseto, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività) con decreto 19 marzo 2025, n. 40 e richiesto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della protezione civile) non riconosciuto dal governo nazionale al momento dell'approvazione di questa proposta di legge.

In linea con quanto già avvenuto per gli eventi calamitosi del 2023 (l.r. 51) e 2024 (l.r. 59, art. 1), si prevedono alcune misure finanziarie - a carattere straordinario - per il superamento dell'emergenza.

Art. 1: propone di istituire un contributo straordinario, fino a un massimo di 5.000.000,00 euro che consenta alle persone che hanno subito gravi danni o la perdita dei beni di prima necessità di far fronte alle prime spese urgenti e necessarie conseguenti agli eventi in questione.

Il contributo finanziario straordinario in favore dei nuclei familiari è finalizzato al ripristino ovvero al riacquisto dei beni mobili, anche registrati, nonché al ripristino di quelli immobili danneggiati dagli eventi succitati, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo i medesimi nuclei familiari devono aver presentato la domanda di ricognizione e richiesta danni alluvione, secondo la procedura attivata dal comune territorialmente competente. Si consente, inoltre, la cumulabilità con eventuali contributi previsti da analoghi provvedimenti comunali o nazionali.

Si prevede che la Giunta regionale definisca, con proprie deliberazioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, i termini della procedura nonché le condizioni di assegnazione in relazione ai danni subiti a seguito degli eventi in questione, l'erogazione dei contributi medesimi e quelle di rendicontazione.

Art. 2: prevede, nel limite massimo di 3.000.000,00 euro, risorse finanziarie straordinarie in favore delle attività economiche produttive agricole, extra-agricole ed enti del terzo settore nei territori interessati, con la seguente articolazione:

- a) euro 2.000.000,00 per la concessione di ristori per danni subiti dalle imprese extra-agricole, in linea con precedenti interventi analoghi;
- b) euro 500.000,00 per la concessione di ristori per i danni subiti da imprese agricole. Da una prima parziale rilevazione delle segnalazioni pervenute risultano coinvolte negli eventi atmosferici avversi di marzo 2025 circa 50 imprese agricole. I danni secondo queste ricognizioni possono essere complessivamente quantificati in una media di euro 10.000,00 per azienda. Nel caso in cui le

richieste risultassero superiori sarà prevista una rimodulazione del ristoro volta a soddisfare, anche se parzialmente, tutte le imprese agricole coinvolte;

c) euro 500.000,00 per la concessione di ristori per i danni subiti da enti del terzo settore nei territori colpiti dagli eventi atmosferici.

Il comma 4 prevede che i ristori siano erogati in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013.

Il comma 5 stabilisce che entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta Regionale, con proprie deliberazioni, disciplini le modalità operative e le procedure per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 e dei relativi controlli.

L’articolo 3 si colloca nello stesso quadro dei due precedenti ma con riferimento a tre specifiche situazioni, nei comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina, che hanno visto:

a) a Pelago, la completa distruzione dell’impianto sportivo comunale denominato “Albereta ‘72”;

b) a Pontassieve il completo allagamento dell’impianto sportivo “E. Vitali”, ivi compreso il campo da gioco in erba sintetica;

c) a Rufina, l’allagamento dell’impianto sportivo comunale “Stadio Fabio Bresci”.

A fronte di questi eventi e della compromissione della pratica sportiva data l’inagibilità delle strutture, la Giunta propone di mettere a disposizione risorse pari a 400.000,00 euro per ciascun comune, per un totale di 1.200.000,00 euro, come concorso (insieme agli enti locali coinvolti) alle spese per il ripristino delle strutture danneggiate o, qualora verifiche più approfondite rispetto al momento in cui la proposta di legge è andata in approvazione rappresentino una maggiore utilità e convenienza, la ricollocazione in altra area di maggiore sicurezza idraulica, anche potenziando strutture esistenti.

CAPO II - Interventi finanziari in materia di attività produttive

Sezione I –Interventi finanziari in materia di attività produttive

Art. 4: La disposizione ha lo scopo di favorire processi di investimento finalizzati al rilancio della competitività del sistema moda regionale, con particolare riferimento alla componente della sub-fornitura delle micro, piccole e medie imprese.

Tre i filoni principali di intervento:

1) Bando filiera: l’intervento intende agevolare e sostenere la competitività del sistema produttivo toscano, il rafforzamento delle forme di cooperazione e di aggregazione operative tra le imprese, la ricomposizione ed il potenziamento di specifiche filiere produttive anche su base territoriale e l’adozione di modelli di produzione sostenibile. Il progetto, con riferimento anche al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE (di seguito GBER), può realizzarsi attraverso:

- investimenti in sviluppo sperimentale (art.25 GBER); (Azione 1.1.4.1);
- investimenti in innovazione dei processi e dell’organizzazione (art.29 GBER); (Azione 1.1.3);
- investimenti innovazione (art.28 GBER) (Azione 1.1.3);
- investimenti produttivi delle MPMI (regime “de minimis”) (ampliamento, diversificazione della produzione) conseguente alla realizzazione di investimenti di cui alle lettere a, b e c - Azione 1.3.2);
- investimenti delle PMI finalizzati all’internazionalizzazione in Paesi esterni all’Unione Europea (artt. 18 e 19 GBER) (Azione 1.3.1).

2) Innovazione: l’intervento intende agevolare e sostenere le imprese del settore moda andando a migliorare la competitività sui mercati globali ed il potenziamento dei processi di trasformazione tecnologica, nonché l’incremento della produttività, incentivando investimenti in innovazione attraverso:

- Innovazione di processo o organizzativa nel quadro di un processo di trasformazione tecnologica dell'impresa finalizzata all' incremento della produttività, alla sostenibilità ambientale, alla riduzione di scarti di lavorazione, alla riduzione approvvigionamento materia prime mediante processi di riutilizzo (circularità) e al miglioramento dei processi logistici e della distribuzione
- acquisizione e applicazione di nuove tecnologie avanzate per la transizione digitale e l'economia circolare e integrazione di processi di innovazione in una successiva fase di loro industrializzazione, mediante acquisizione di attivi materiali e immateriali.

3) Fondo Equity: l'intervento, attraverso l'istituzione di un fondo di investimento finalizzato ad incrementare il patrimonio nel medio-lungo termine, intende promuovere, consolidare e il rafforzare il patrimonio delle imprese della moda che attuano processi di integrazione destinati ad incrementare l'efficienza dei processi produttivi, la crescita dimensionale e la riorganizzazione della filiera. Gli investimenti dovranno essere effettuati in strumenti finanziari di equity emessi da MPMI non quotate, operanti nel settore della moda, con sede nel territorio della Regione Toscana e che necessitano di finanziare il proprio sviluppo.

Vi sono dedicate le risorse del PR FESR 2021-2027 di cui alla delibera della Giunta regionale n. 239 del 25 marzo 2024, delle quali con il presente articolo si intende rafforzare e accelerare la spesa, al fine di garantire il raggiungimento dei risultati intermedi per evitare il disimpegno di cui al Capo IV del Reg UE 1060/2021.

Sono ipotizzati target di intervento con investimento da parte dell'impresa non inferiori a 200.000,00 e non superiori a 1.500.000,00 euro per i progetti di innovazione strategica delle imprese singole, e non inferiori a 1.500.000,00 e non superiori a 10.000.000,00 euro per le aggregazioni (filiera). Le risorse derivano da avanzo vincolato al 31 dicembre 2024.

Le spese di gestione sono state quantificate in base alla percentuale del 2.5% per quelle relative a interventi di aggregazione societaria mediante strumenti di partecipazione al capitale di rischio (Fondo Equity) e su preventivi inviati da Sviluppo Toscana che a sua volta ha applicato il tariffario approvato dalla Giunta regionale (Fondo Strategico per Imprese settore Moda).

Art. 5: La Società Firenze Fiera S.p.A. è partecipata al 31,95% da Regione Toscana e, a partire dal piano di razionalizzazione delle partecipate 2022, è classificata come mera partecipazione, non di controllo pubblico.

La società riveste un ruolo fondamentale per il territorio toscano, non solo in quanto concessionaria della gestione del bene storico culturale della Fortezza da Basso di cui Regione Toscana è proprietaria insieme a Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e CCIAA di Firenze, ma anche per l'importanza strategica di promozione dei distretti produttivi (in primis quello della moda) e per l'indotto economico locale generato.

Superato (e accantonato) a fine 2023 il processo che avrebbe dovuto portare la società alla ricerca di un nuovo socio industriale, e preso atto di un nuovo indirizzo espresso dagli attuali soci pubblici volto a consolidare la propria presenza nella società, da accompagnare a un rafforzamento di partnership e alleanze operative senza che ciò comporti l'ingresso di nuovi soci privati nella compagine sociale, nel corso del 2024 la società ha visto un significativo recupero della redditività cui consegue un ripensamento dei contenuti del Piano di risanamento e rilancio 2022-2025 e la messa a punto di un nuovo piano industriale di rilancio e sviluppo.

A ciò concorre anche l'aggiornamento delle condizioni inerenti la concessione della Fortezza da Basso da parte degli enti proprietari (Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana e CCIAA di Firenze) che riconoscono alla società un termine più dilazionato per la realizzazione degli investimenti a suo carico, nonché la rivedizione del cronoprogramma dei lavori alla Fortezza, di cui il Comune è stazione appaltante, in senso più favorevole ad assicurare a Firenze Fiera la programmabilità degli eventi fieristici e congressuali.

Il nuovo quadro economico e operativo in cui opera la società consente quindi di prefigurare la possibilità di individuare significative azioni di rilancio e sviluppo, supportate da investimenti che giustificano il ricorso all'aumento di capitale sociale, il tutto formalizzato nel piano industriale che sarà sottoposto ai soci nel corso del 2025.

Riguardo il socio Regione il piano di razionalizzazione 2025 delle società partecipate indica per Firenze Fiera S.p.A. la possibilità di approvare e intervenire nell'aumento di capitale sociale, previa sottoscrizione di un patto parasociale tra i soci pubblici che ne sancisca il controllo pubblico.

Le risorse, pari a euro 6.500.000,00, erano state a suo tempo allocate nel fondo-leggi del bilancio.

Si prevede che la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Regione Toscana, pur nel limite dell'importo sopra indicato, possa avvenire in modo non proporzionale all'attuale partecipazione detenuta, prefigurandone quindi un possibile incremento.

Art. 6: La disposizione intende incrementare la dotazione delle risorse stanziare con la legge regionale 75/2020 in quanto, da un ulteriore approfondimento relativo ai costi di gestione ricorrenti, nello specifico analizzando il bando per il sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana approvato con decreto dirigenziale n. 23522 del 24 dicembre 2021, con il quale si finanziavano tali tipologie di spese (energia elettrica per innevamento, spese per la sicurezza e soccorso, spese di natura continuativa) si è potuto verificare che le stesse ammontano ad euro 1.724.252,68 e la richiesta di contributo ad euro 1.379.401,74.

Si è ritenuto necessario prolungare da 90 a 120 giorni il termine entro il quale la Giunta Regionale definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione, di attribuzione, di verifica e rendicontazione dei contributi, e le ipotesi di revoca e recupero, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), al fine di poter tenere conto dell'ammontare complessivo di risorse disponibili. La quantificazione delle spese di gestione si basa sui preventivi inviati da Sviluppo Toscana, che a sua volta ha applicato il tariffario approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 7: Si prevede la concessione di un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 1.500.000,00 distribuito tra il 2025 e il 2026 a favore del Comune di Abetone Cutigliano, allo scopo di consentire la progettazione e la realizzazione di opere urgenti di revisione di impianti di risalita di sua proprietà, assicurandone così il mantenimento in funzione, anche per fruizioni turistiche estese alle diverse stagionalità dell'anno. La quantificazione discende da specifica relazione tecnica trasmessa dal Comune che evidenzia i costi stimati per le opere da realizzare tra il 2025 e il 2026, riguardanti tre impianti di risalita di loro proprietà con scadenza ravvicinata di revisione generale e di vita tecnica.

Art. 8: Con questa disposizione si intende attivare misure di sostegno alle attività economiche che hanno avuto danni in seguito a interventi a carattere infrastrutturale che hanno determinato interruzioni di viabilità non previste o di durata tale da determinare danni immateriali, quali perdita di fatturato o aumento dei costi, alle piccole e medie imprese localizzate nei territori interessati.

L'intervento è definito in analogia con precedenti interventi regionali attuati a seguito di richieste provenienti dagli enti locali interessati.

Nel dettaglio, si prevede lo stanziamento di euro 240.000,00 da destinare a contributi alle micro, piccole e medie imprese che hanno subito danni, nello specifico calo di fatturato o aumento di costi, per effetto di interventi straordinari sulla viabilità nei comuni di San Marcello Piteglio, Pistoia, Calcinaia e Vico Pisano, secondo questi riferimenti:

- Comune di San Marcello Piteglio - lavori sul viadotto Maresca;
- Comune di Pistoia - alla SP 5 Montalese nel Comune di Pistoia per i disagi derivanti dai lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Bure in località Pontenuovo;
- Comune di Pescia – messa in sicurezza del Ponte all'Abate;
- Comuni di Calcinaia e Vicopisano - chiusura del ponte “della Botte” sul fiume Arno.

In considerazione del fatto che non è ancora noto il numero di imprese potenzialmente interessate dalla presente proposta, si prevede che i comuni facciano seguito alle istanze di intervento presentate trasmettendo una stima del numero di imprese destinatarie, dei periodi di riferimento e dei danni. Queste stime consentiranno agli uffici regionali di impostare l'assegnazione di contributi, prevedendo importi minimi e massimi che siano coerenti con le stime presentate ed assegnando le

relative risorse. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione dell'intervento la mancata indicazione delle informazioni necessarie da parte di un comune causerà la mancata assegnazione dei fondi allo stesso.

Compiti e responsabilità di Regione e comuni (cui in ogni caso competerà l'approvazione del bando, attività istruttoria, concessione ed erogazione del contributo compresi i relativi oneri di registrazione degli aiuti sul Registro nazionale) saranno dettagliati nell'accordo di collaborazione previsto al comma 7, oggetto di controllo a cura di Sviluppo Toscana S.p.A., cui le risorse sono assegnate per successivo trasferimento ai comuni.

Art. 9: Obiettivo della disposizione è riattivare le misure di sostegno alle attività economiche che hanno avuto danni a seguito dello shock ambientale che ha colpito la laguna di Orbetello nell'agosto 2024 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale con decreto del Presidente n. 101 del 1° agosto 2024.

L'intervento è in continuità con quanto realizzato nel 2024 a seguito delle previsioni dell'articolo 9 della l.r. 38/2024, che, anche a causa della ridotta durata di apertura del bando, a sua volta determinato dal fatto che le risorse assegnate erano di natura "libera" ed in competenza 2024, non ha avuto il riscontro previsto.

Pertanto l'importo qui stanziato è sostanzialmente il residuo dallo stanziamento del 2024 per consentire di realizzarne pienamente le finalità, e al riguardo si semplifica l'iter prevedendo l'assegnazione dei fondi al Comune di Orbetello, che sarà responsabile dell'approvazione di bando, attività istruttoria, concessione ed erogazione del contributo compresi i relativi oneri di registrazione degli aiuti sul Registro nazionale.

Nell'ottica di tenere distinte le figure di gestione e controllo, la verifica del rispetto dell'Accordo è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A., cui saranno anche trasferiti i relativi fondi. Sviluppo Toscana effettuerà pertanto un controllo a conclusione delle operazioni ed erogherà al Comune l'importo corrispondente ai contributi destinati ai beneficiari finali.

Il costo di tale attività è stato stimato da Sviluppo Toscana sulla base del numero di giornate/uomo necessarie all'espletamento delle attività richieste (coerenza bando adottato con le linee-guida bando standard; analisi atto di approvazione bando; verifica presenza verbali di istruttoria di ammissibilità; verifica adozione atto di concessione; verifica gestione istanze di riesame, se presenti) ed è pari a euro 1.412,00.

Sezione II - Consorzi di sviluppo industriale

Artt. 10-11: Con le presenti modifiche alla l.r. 5/2025 si prevede che per l'anno 2025, qualora la Giunta regionale aderisca a consorzi di cui ha promosso la costituzione ai sensi dell'articolo 3 comma 1, possa concorrere al finanziamento del relativo fondo di dotazione proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione, nel limite delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1 bis. L'articolo 11 di questa proposta di legge modifica quindi l'articolo 16 della l.r. 5/2025 inserendo un nuovo comma 1 bis, il quale autorizza, per il finanziamento del fondo di dotazione, una spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2025. La quantificazione è stata effettuata per analogia all'importo del capitale sociale minimo necessario per la costituzione di una società di capitali.

CAPO III - Interventi in materia socio-sanitaria

Art. 12: La norma prevede uno stanziamento complessivo per lavori di miglioramento di edifici sede di residenze sanitarie assistite (RSA) fino ad un massimo di 284.000,00 euro, ripartiti come segue fra i comuni di Castell'Azzara, Sestino e Badia Tedalda:

a) a Castell'Azzara, fino ad un massimo di 200.000,00 euro di cui 120.000,00 per il 2025 e 80.000,00 per il 2026, per finanziare interventi di miglioramento energetico e funzionale della Residenza Rosselli, in un immobile di proprietà comunale. L'intervento in particolare prevede:

- la sostituzione dei vecchi infissi in legno con nuovi infissi a norma;

- l'installazione di nuovi apparecchi igienico-sanitari;
- interventi sui corpi scaldanti.

Inoltre verrà realizzata una recinzione, con opere di muratura e ringhiere in ferro, oltre a cancelli con azionamento meccanico lungo Via Marconi per un più efficace controllo degli accessi alla struttura. Verrà infine sostituito il serbatoio del gasolio a servizio del vetusto impianto di riscaldamento;

b) a Sestino, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per il 2025, per finanziare interventi di adeguamento antincendio e sicurezza della RSA G. Bertozzi. Nel fabbricato di proprietà comunale, a seguito della visita di controllo da parte della Commissione Multidisciplinare Zona Aretina e successivo sopralluogo del Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo con relativo verbale del 28 novembre 2024, il Comune dovrà eseguire i lavori prescritti entro l'anno 2025.

I lavori consistono in:

- adeguamento impianto antincendio e di rilevamento fumi, con compartimentazione del locale cucina, refettorio, ambienti comuni e ambienti a rischio speciale.
- adeguamento del sistema di esodo per l'intera residenza (porte antincendio ed uscite di sicurezza).

Il progetto esecutivo reca un importo complessivo di 60.000,00 euro, pari al 100% del contributo regionale.

c) a Badia Tedalda, fino ad un massimo di 24.000,00 euro per il 2025, per finanziare interventi di estrema urgenza per la prevenzione antincendio della RSA A. Fanfani. Nel fabbricato di proprietà comunale l'intervento è stato prescritto dal comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo, a seguito di sopralluogo che ha accertato la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività. Il comune dovrà eseguire i lavori prescritti entro fine agosto 2025.

I lavori consistono nell'installazione in quasi tutti i locali di impianto di rilevazione incendi (IRAI) conforme alla normativa Uni 9795: il finanziamento regionale coprirebbe il 100% dell'intervento.

Art. 13: Con l'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2018, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), la Giunta regionale è stata autorizzata a trasferire all'Azienda USL Toscana Nord Ovest di Lucca la somma di euro 850.000,00 per l'anno 2020, quale contributo per lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Lucca in via Bianchini 12, per consentire il trasferimento di dipendenti regionali dislocati in varie sedi nel territorio della provincia di Lucca, previa sottoscrizione di un accordo della durata di dodici anni, per la messa a disposizione a titolo gratuito del bene, in vigore del quale la Regione avrebbe gestito a proprie spese la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dell'immobile, che sarebbe rimasto in proprietà all'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Successivamente, con l'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024), la Giunta è stata autorizzata a concedere all'Azienda USL Toscana Nord Ovest un ulteriore contributo fino a un massimo di euro 760.000,00 per l'anno 2025, per la conclusione dell'intervento, previo aggiornamento dell'accordo sottoscritto con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con estensione per ulteriori dieci anni della messa a disposizione a titolo gratuito del bene, in vigore del quale la Regione avrebbe continuato a gestire a proprie spese la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dell'immobile, che rimane in proprietà dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Con nota prot. RT n. 184469 del 19 marzo 2025 l'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha trasmesso alla Regione Toscana una comunicazione di aggiornamento del cronoprogramma dell'intervento, indicando le seguenti tempistiche stimate per il completamento della messa a norma dell'edificio situato a Lucca in Via Bianchini 12:

- verifica e validazione: aprile 2025;
- aggiudicazione gara lavori: ottobre 2025;
- inizio lavori: novembre 2025;
- fine lavori: giugno 2026.

Dal precedente finanziamento pari ad euro 850.000,00 per l'anno 2020 residuano euro 490.000,00 e pertanto non è necessario il trasferimento di ulteriori risorse per l'anno 2025.

Alla luce delle suddette premesse si rende necessario modificare la l.r. 49/2023 per la riprogrammazione al 2026 dei 760.000,00 euro già assegnati all'Azienda USL Toscana Nord Ovest con la richiamata legge e imputati sull'annualità 2025.

Art. 14: L'articolo 28 della l.r. 38/2024 assegnava al Comune di Marliana un contributo straordinario di 130.000,00 euro per interventi di recupero del complesso edilizio per servizi di ambito sanitario e socio sanitario in frazione Montagnana Pistoiese, subordinandolo, come di consueto in questo tipo di norme, alla stipula di un accordo, in questo frangente tuttavia successiva al rilascio di una autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza archeologia e belle arti. Con nota prot. 3569 del 21 marzo scorso il Comune ha reso noto che dalla verifica dell'effettiva entità degli interventi edili da realizzare con il finanziamento regionale risulta che essi possono essere scomputati da quello più ampio e effettivamente soggetto all'autorizzazione paesaggistica. Si può quindi, al fine di agevolare l'erogazione del contributo regionale, togliere dall'articolo la condizione per la stipula dell'accordo.

Art. 15: La disposizione in questione autorizza la Giunta regionale a concedere alla Azienda Usl Toscana Nord Ovest un contributo fino ad un massimo di 400.000,00 euro, di cui 200.000,00 per il 2026 e 200.000,00 per il 2027 per concorrere a finanziare la realizzazione della Casa di Comunità di Massarosa, opera il cui costo totale è previsto attualmente in euro 1.900.000,00, di cui 1.425.000,00 a carico dello Stato e 75.000,00 a carico della Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Il fabbricato da ristrutturare è di proprietà del Comune di Massarosa che lo trasferirà in comodato d'uso alla Azienda Usl. L'avvio dei lavori suindicati è previsto nel 2026 con termine a fine 2027.

CAPO IV - Interventi finanziari in materia di impianti sportivi

Art. 16: L'articolo prevede uno stanziamento complessivo per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti fino ad un massimo di 1.180.000,00 euro, ripartiti fra i seguenti comuni:

a) a Cecina, fino ad un massimo di euro 280.000,00 a valere sull'annualità 2025 per l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica della nuova piscina comunale, al fine di favorire la pratica sportiva natatoria a tutti i cittadini della Bassa Val di Cecina.

La piscina comunale di Cecina è una costruzione degli anni '80, oggetto, negli anni, di interventi manutentivi di varia natura, dal rifacimento del solario, alla manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico del piano vasca. Nel 2024 si è manifestato un cattivo stato di conservazione della copertura dell'impianto che ha determinato la disposizione da parte dell'amministrazione comunale dell'inagibilità provvisoria della piscina comunale nel maggio del 2024, e l'assunzione di una determina dirigenziale con cui è stata affidata la realizzazione di una campagna di indagine, prove di laboratorio e verifica di vulnerabilità sismica della stessa piscina. Tali indagini hanno evidenziato una situazione di degrado avanzato della quasi totalità degli elementi strutturali difficilmente recuperabili tanto da non garantire una convenienza economica dispetto alla demolizione dell'impianto e alla sua ricostruzione;

b) a Grosseto, fino ad un massimo di euro 250.000,00 a valere sull'annualità 2025, per la realizzazione di un edificio da adibire a spogliatoi presso l'impianto sportivo comunale sito in via dei Laghi in località Roselle (GR), nei pressi del centro abitato della frazione, nell'ottica di migliorare l'utilizzo dei campi da gioco dell'impianto sportivo esistente.

Tale impianto sportivo attualmente dispone di due campi di calcio a 11, uno in erba naturale e uno in erba sintetica, ciascuno dotato di locali adibiti a spogliatoi, oltre a due campi da allenamento più piccoli. Si prevede di realizzare un nuovo edificio da adibire a spogliatoio, che sarà collocato in prossimità del campo di calcio in erba sintetica, sul lato corto dello stesso, in posizione speculare rispetto all'asse del campo, dell'altro edificio spogliatoi esistente.

Il costo complessivo è di euro 252.651,04, cui la Regione Toscana partecipa con un contributo straordinario di euro 250.000,00;

c) a Poggibonsi, fino ad un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 150.000,00 a valere sull'annualità 2025 ed euro 100.000,00 a valere sull'annualità 2026, per realizzare opere di manutenzione straordinaria del Palazzetto dell'impianto sportivo Bernino di Poggibonsi, in particolare per implementare l'attuale impianto elettrico ed impianto di gestione delle emergenze come previsto dalle vigenti normative in materia antincendio, oltre a prevedere il rinnovo di parti dell'impianto idrico-sanitario (distribuzione docce e servizi igienici), opere edili per sistemazioni, ripristini e riprese murarie, al fine di poter usufruire della struttura sportiva con la capienza massima a disposizione.

Il contributo regionale di complessivi euro 250.0000,00 copre i costi complessivi dell'intervento, secondo il quadro economico di spesa complessivo presentato dallo stesso Comune. L'articolazione finanziaria annuale del contributo risulta coerente con il cronoprogramma della spesa presentato dall'amministrazione comunale.

d. a Camporgiano, fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui 100.000,00 sull'annualità 2025 e euro 100.000,00 sull'annualità 2026, per la realizzazione di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi polivalenti e delle aree a verde pubblico attrezzate nelle frazioni Casatico, Casciana, Poggio, Sillicano, Puglianella, per renderli fruibili in maniera completa e sicura, dopo i modesti interventi di sistemazione puntuale e piccoli adeguamenti succedutesi nel tempo, che ora non rispondono più alle esigenze di sicurezza e fruibilità da parte della comunità ed in particolar modo dei giovani che si avvicinano al modo dello sport. Per quanto riguarda i campi polivalenti gli interventi prevedono sostanzialmente il rifacimento della pavimentazione del fondo di gioco, l'efficientamento energetico mediante la sostituzione dei corpi illuminanti e la manutenzione e messa in sicurezza delle recinzioni ed accessi ai campi da gioco. Per quanto riguarda le aree a verde attrezzate si rende necessario provvedere alla revisione dei giochi e degli arredi presenti, o nel caso alla loro sostituzione, nonché all'adeguamento della parte impiantistica, in particolar modo quella relativa all'illuminazione.

e) a Villa Collemadina, fino ad un massimo di euro 200.000,00, per la progettazione e la successiva realizzazione di una palestra polifunzionale, quale struttura fondamentale per il benessere della collettività e per la sicurezza del territorio, a soddisfare le necessità sportive e scolastiche della comunità, ma anche risorsa fondamentale in caso di emergenze, come terremoti o altre calamità, fungendo da punto di raccolta e rifugio sicuro per i cittadini.

Il contributo è da destinare interamente alla copertura delle spese di progettazione esecutiva della struttura.

Art. 17: Si apporta un correttivo solo testuale, fermi restando beneficiario e importi, alla parte della disposizione del collegato alla legge di stabilità 2025 (articolo 26, comma 1, lettera h) della l.r. 59/2024) in quanto per erronea indicazione del Comune la disposizione prevedeva fra gli interventi da finanziare uno ("riconversione del vecchio spogliatoio") già effettuato anziché uno (sostituzione della recinzione") da effettuare con le risorse regionali.

CAPO V - Interventi finanziari in materia di tutela dell'ambiente, del clima e del paesaggio

Art. 18: La norma in esame sostituisce l'articolo 4 della legge regionale 59/2024, volta a consentire la realizzazione di interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico, aggiungendo ai comuni beneficiari (Podenzana, Coreglia Antelminelli, Filattiera) quello di Molazzana, e ampliando la portata di quello per Podenzana con l'aggiunta del lotto 2 e dei lavori di consolidamento movimento franoso sulla strada comunale in località Taria.

Art. 19: Con il presente articolo viene previsto un contributo straordinario in favore del Comune di Montemurlo per la realizzazione di interventi di miglioramento a servizio e corredo dell'area del Torrente Bagnolo, oltre che la demolizione di un ponte: si tratta di finanziamenti relativi alla realizzazione di interventi volti a risolvere criticità idrauliche e a mettere in sicurezza le relative aree di pertinenza.

L'importo complessivamente messo a disposizione del Comune è pari ad euro 600.000,00 di cui euro 452.000,00 per l'anno 2025 e euro 148.000,00 per l'anno 2026: di tale somma complessiva è richiesta la quota di euro 510.000,00 per spese di investimento (annualità 2025 e 2026) e quella di euro 90.000,00 per spese di parte corrente.

La norma prevede che la Giunta stipuli con il Comune un accordo per gli elementi di dettaglio degli interventi da realizzare e le modalità di attuazione e di controllo degli interventi, nonché di erogazione e rendicontazione delle risorse.

Gli interventi di spesa che saranno posti in essere sono dettagliati nella tabella seguente:

Dettaglio intervento	2025 p	2026 p	Cap. P
a1) demolizione ponte su T. Bagnolo	150.000,00		NC 43422 Progr. 901 Inv.
a2) ricostruzione attraversamenti Via Albiano	128.000,00	42.000,00	NC 43421 Progr 1005 Inv.
a3) sistemazione spallette Via Riva	55.000,00	0,00	NC 43422 Progr. 901 Inv.
a4) potenziamento impianto sollevamento cassa Bagnolo	64.000,00	16.000,00	NC 43422 Progr. 901 Inv.
a5) pulizia sistema amaltimento acque meteoriche Via Montalese	55.000,00	0,00	NC 43422 Progr. 901 Inv.
a6) progettazione collegamento nuovo ponte	0,00	90.000,00	NC 43420 Progr 1005 Corr.
TOTALE	452.000,00	148.000,00	600.000,00

Art. 20: Con la presente norma si autorizza la Giunta regionale ad erogare complessivamente un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 109.800,00 per l'anno 2025 finalizzato alla manutenzione di due idrovore a portata fissa.

Il contributo è subordinato alla stipula di un accordo tra Regione e comune beneficiario.

Si tratta di finanziamenti relativi alla realizzazione da parte del Comune di Aulla di interventi di propria competenza relativi alla manutenzione straordinaria alle pompe dell'impianto idrovoro di Aulla Capoluogo realizzato dal Commissario delegato, per conto del Comune, a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2011 lungo il fiume.

Art. 21: La laguna di Orbetello sin dal 1993 è stata oggetto di importanti interventi di risanamento delle criticità legate alla eutrofizzazione e, dal 2002 fino al settembre del 2012, di commissariamento ai sensi dell'articolo 5 della legge del 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per effetto di una successione di decreti ministeriali adottati per far fronte allo stato di emergenza dichiarato a causa delle prolungate crisi anossiche.

Alla cessazione della gestione straordinaria, con Ordinanza di protezione civile n. 31 del 13 dicembre 2012, la Regione Toscana è stata individuata quale amministrazione competente, in regime ordinario, al coordinamento delle attività necessarie al proseguimento degli interventi per fronteggiare la situazione di criticità in atto nella laguna di Orbetello.

In attuazione di quanto sopra, con la l.r. 77/2012 (Legge finanziaria 2013), è stato stanziato sul bilancio pluriennale un contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello, per le spese relative agli interventi da definire attraverso accordi stipulati tra le altre amministrazioni interessate, sulla base delle rispettive competenze, promossi dalla Regione Toscana.

Successivamente, con appositi interventi legislativi e, da ultimo con l'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) sulla base di specifici accordi di cooperazione stipulati con il Comune di Orbetello, la Regione Toscana ha finanziato senza soluzione di continuità, la gestione ordinaria della laguna, che comprende la gestione di impianti di ricircolo idraulico tra il mare e la stessa,

l'attività di risospensione dei sedimenti soffici lagunari e l'attività di raccolta delle biomasse algali, con conseguente trasporto e trattamento delle stesse affidato a gestore autorizzato.

Ha inoltre concorso alla copertura delle spese di gestione straordinaria che negli anni si sono rese necessarie con le risorse residue:

a) dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la laguna di Orbetello di cui all'ordinanza n. 31 del 13 dicembre 2012;

b) dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei Conti n. 301/2013, resa dalla Sezione II Centrale sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 792/2005 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Toscana.

Le risorse per la gestione straordinaria sono tuttavia in esaurimento e non risultano ad oggi sufficienti a finanziare gli ulteriori interventi necessari a fronteggiare nel medio-lungo periodo eventi distrofici di natura emergenziale legati ai cambiamenti climatici che mettono a rischio l'intero ecosistema lagunare e che con non possono essere superati con le sole misure di gestione ordinaria. Alla luce di quanto sopra con il presente intervento legislativo la Regione Toscana intende concorrere anche alle spese di gestione straordinaria del sistema lagunare con un finanziamento "una tantum" per l'annualità 2025 fino ad un importo massimo di 300.000,00 euro.

Capo VI - Interventi finanziari in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

Art. 22: Il porto di Viareggio rientra fra i porti regionali di competenza dell'Autorità Portuale Regionale istituita con l.r. 23/2012; la Regione Toscana promuove la realizzazione di un collegamento fra la SS1 "Aurelia" ed il porto di Viareggio al fine di rendere funzionale alle esigenze portuali il collegamento fra l'infrastruttura stradale nazionale e il medesimo porto regionale; ai sensi del Codice della Strada e relativo regolamento attuativo le viabilità interne alle perimetrazioni di centro abitato con popolazione superiore a diecimila abitanti sono di proprietà comunale; il Comune di Viareggio assume l'impegno a curare la progettazione e la realizzazione in lotti funzionali dell'asse viario di penetrazione per il collegamento del porto di Viareggio.

L'intervento ha carattere straordinario, con fissazione del relativo tetto di spesa per il contributo regionale fino ad un massimo di euro 7.000.000,00.

Art. 23: La norma prevede l'erogazione di contributi fino ad un massimo di euro 3.450.000,00 complessivi ai seguenti comuni e così suddivisi:

a) a Quarrata, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 700.000,00 per l'anno 2026 ed euro 800.000,00 per l'anno 2027, per il completamento dell'asse viario di collegamento che conduce dal casello di Prato ovest sulla A11 alla zona industriale di via V. Amadori, opera che consentirà di effettuare il collegamento viario tra il casello autostradale e la zona industriale via Amadori, oltre che un importante collegamento tra le due zone produttive di Quarrata. L'opera consisterà in una infrastruttura viaria della lunghezza di circa 1100 metri con tre rotatorie.

b) a Palaia, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000 per l'anno 2025 ed euro 700.000,00 per l'anno 2026, per la riqualificazione funzionale del centro storico di Montefoscoli, che presenta un forte degrado delle pavimentazioni che rende difficoltoso e talvolta pericoloso il piano camminabile; nel centro storico sono fortemente carenti i servizi adeguati quali le fognature, attualmente costituita da una condotta mista costituita da vari materiale e disomogenea, e le condotte del gas metano e l'acquedotto particolarmente degradate. Si rilevano inoltre carenze alle altre infrastrutture soggette nel tempo ad interventi parziali quali le linee aeree Telecom, Enel, illuminazione pubblica poste in parte sulle facciate degli edifici del centro storico;

c) a Pescia, fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 400.000 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di dorsale illuminazione pubblica su SR 435, nel tratto compreso nel centro abitato e per la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica con delibera 195 del 5/10/2023, e per la realizzazione di nuovo manto stradale in via del Tiro a Segno;

d) a Bucine, fino ad un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 265.000 per l'anno 2025 ed euro 185.000,00 per l'anno 2026, per lavori urgenti finalizzati a garantire la sicurezza e la stabilità di alcuni ponti e delle relative viabilità nel territorio del proprio ente.

Gli interventi, in particolare, sono:

- sistemazione spondale e consolidamento delle spalle del ponte sul fosso delle pollonaie e opere di sistemazione della strada di accesso all'abitato di Solata; l'opera è finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura;
- consolidamento delle fondazioni del ponte sul torrente Lusignana che si trova nella viabilità comunale all'interno del centro abitato di Badia a Ruoti;
- adeguamento della sezione idraulica dell'infrastruttura stradale 285 a servizio della strada comunale di Rimacini, in corrispondenza dell'attraversamento del Borro Poggio Landi.

Art. 24: La norma prevede l'erogazione di contributi fino ad un massimo di euro 3.800.000,00 complessivi alle seguenti province e così suddivisi:

a) alla Provincia di Lucca, fino ad un massimo di euro 3.250.000,00, previa sottoscrizione di accordo come previsto al comma 2, secondo la ripartizione seguente:

1. fino ad un massimo di euro 1.300.000,00, di cui euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 700.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione di una rotatoria nel Comune di Galliciano, in corrispondenza dell'attuale snodo stradale tra la strada provinciale SP 20 (via di Fondovalle), Via Debbiali e via della Repubblica, al fine di sviluppare commercialmente la zona garantendo alla stessa di poter essere raggiunta da qualsiasi provenienza e di garantire una più razionale regimazione dei flussi di traffico interni al capoluogo;

2. fino ad un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 600.000 per l'anno 2026 ed euro 650.000,00 per l'anno 2027, per la progettazione esecutiva del terzo lotto sulla SP 3, c.d. circonvallazione di Altopascio, opera strategica per la viabilità dell'intera piana di Lucca. I primi due lotti sono stati realizzati in passato, ma solo con il completamento del terzo potranno essere superate le criticità legate al traffico che grava sul centro di Altopascio. La Regione ha finanziato la progettazione di fattibilità tecnico economica.

3. fino ad un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000 per l'anno 2026 ed euro 350.000,00 per l'anno 2027, per l'intervento di adeguamento a rotatoria dell'intersezione tra la SP 26 e la via comunale di Pontestrada, nel comune di Capannori, per la cui viabilità l'opera è di primaria importanza. L'intervento prevede la possibilità di una realizzazione in lotti funzionali rappresentati rispettivamente dalla rotatoria posta in corrispondenza dell'originaria intersezione (Lotto 1) e da un tratto di marciapiede pedonale posto lungo la S.P. 26 di Sottomonte (Lotto 2). La realizzazione della rotatoria rappresenta una soluzione efficace per migliorare la sicurezza stradale e fluidificare il traffico della zona da cui transitano migliaia di veicoli al giorno da e per la città di Lucca.

Dal progetto definitivo approvato si evidenzia un costo di euro 690.000,00 per il lotto 1 e di euro 510.000,00 per il lotto 2.

b) Provincia di Siena:

fino ad un massimo di euro 250.000,00 complessivi, previa sottoscrizione di accordo come previsto al comma 2, per la realizzazione del complesso degli interventi finalizzati al consolidamento del ponte sulla SP 327, al km 25+380 nei pressi del confine col Comune di Torrita di Siena, in località "Ponte nero", ove si trova un ponte oggetto di ispezioni dalle quali sono emerse una serie di criticità. Detta strada provinciale rappresenta una direttrice principale di collegamento tra le Province di Arezzo e Siena, con la presenza del vicino Casello Autostradale di Bettolle e gli svincoli della Siena Bettolle e della Bettolle-Perugia.

Le opere di consolidamento del ponte avranno una durata di 12 mesi durante i quali la viabilità principale dovrà essere necessariamente interrotta e deviata su altri percorsi.

Per ovviare alla problematica, è stata studiata il noleggio di un ponte provvisorio (bailey), da installare parallelamente al ponte oggetto di consolidamento che garantirebbe il transito anche ai mezzi pesanti, eliminando quasi del tutto i disagi alle attività per la chiusura del ponte.

c) Provincia di Pistoia:

fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, previa sottoscrizione di accordo come previsto al comma 2, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle SSPP 9, 18 e 633. A seguito di danni emergenti al piano viabile derivanti da infiltrazioni di acqua che hanno determinato il progressivo ammaloramento del manto con la produzione di avvallamenti, la Provincia di Pistoia ha comunicato la necessità di effettuare interventi puntuali e urgenti di manutenzione straordinaria.

Art. 25: In prossimità del km. 22+100 della Strada Provinciale n. 26 Rio nell'Elba–Rio Marina, in località il Piano nel Comune di Rio, si è manifestato uno sprofondamento del terreno.

Per la tutela della pubblica incolumità si è resa necessaria procedere, con l'ordinanza di circolazione stradale n. 32/2025, la chiusura temporanea della viabilità provinciale SP. n. 26c "Rio Elba – Rio Marina". Per la soluzione della problematica la Provincia di Livorno ha previsto un intervento per il cui progetto esecutivo, compresi rilievi, indagini geognostiche, monitoraggi ha richiesto alla Regione Toscana un contributo fino ad un massimo di euro 270.000,00.

Art. 26: La disposizione prevede l'erogazione al Comune di Isola del Giglio di un contributo fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'esercizio 2025, previa sottoscrizione di accordo come previsto al comma 2, per la messa in sicurezza degli attracchi dell'isola di Giannutri, utilizzati per lo svolgimento dei servizi marittimi di continuità territoriale da e per l'arcipelago toscano di competenza regionale, a seguito delle segnalazioni pervenute sulla necessità di intervenire con lavori urgenti di ristrutturazione dei due approdi.

Art. 27: Il Comune di Marradi, anche a seguito delle problematiche derivanti dagli eventi alluvionali, ha richiesto un contributo per la redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un ponte di collegamento per la frazione di Campigno. La Giunta propone perciò di stanziare un contributo fino a un massimo di euro 48.848,00, previa sottoscrizione di accordo come previsto al comma 2, finanziando così l'intera attività progettuale.

CAPO VII - Interventi finanziari in materia di rigenerazione urbana

Art. 28: Il progetto è finalizzato a riqualificare l'area ex Ferrel all'interno del comune di San Niccolò. collocata all'ingresso del capoluogo a ridosso del fiume Solano. Obiettivo principale del progetto è il recupero ambientale e sociale dell'area senza l'uso degli ingenti volumi, quasi completamente demoliti, ma presenti nella potenzialità urbanistica della stessa, utilizzando l'elemento di congiunzione del tessuto urbano che l'area rappresenta. Dal punto di vista dell'inserimento nel territorio il riuso dell'area è stato pensato come naturale collegamento con l'adiacente Piazza Vittorio Veneto, quale posizionamento con il territorio aperto, cercando di mantenere alcune memorie riferite alle precedenti utilizzazioni ma avendo anche come tema la possibilità di essere elemento di congiunzione per l'importante progetto delle piste ciclabili del Casentino, dei percorsi di trekking a piedi sulle mete storiche, religiose e ambientale e per il recupero e la messa in sicurezza degli argini fluviali.

Art. 29: Il progetto di rigenerazione urbana a Piazza al Serchio è finalizzato a riqualificare un'area che negli ultimi decenni è stata oggetto di un progressivo decadimento ed abbandono. L'area, proprio per la sua posizione sita all'inizio dell'abitato del capoluogo, e per le sue caratteristiche geologiche e naturalistiche, rappresenta un punto di interesse e di richiamo sia per i cittadini del Comune, che per i turisti che sostano o che transitano per il territorio. Si prevede di realizzare un'area attrezzata, dotata di una nuova pavimentazione, sita in Piazza Garibaldi, mettendo in sicurezza l'area per mezzo della sostituzione delle staccionate e la realizzazione di camminamenti di collegamento. Contestualmente si intende realizzare un punto di osservazione panoramico dell'area dei Doglioni, previa la messa in sicurezza e la ripulitura dalla vegetazione invasiva della stessa ed infine ripristinare e integrare l'illuminazione notturna dei Doglioni e dell'intera area, prevedendo anche la riqualificazione della struttura adibita a galleria.

Art. 30: Il contributo tende a sostenere gli interventi di riqualificazione del borgo di Villecchia mediante rifacimento della pavimentazione interna e dei sottoservizi, allo scopo principale ed essenziale di migliorare il suo decoro e soprattutto la qualità della vita degli abitanti

L'attuale pavimentazione della strada interna alla frazione, percorribile solo pedonalmente e con piccoli mezzi a motore, in considerazione dell'elevata pendenza e delle dimensioni ridotte (160 cm mediamente) è stata realizzata a più riprese con getti di calcestruzzo e gradini delimitati da cordonature in pietra; allo stato attuale risulta essere ammalorata in più parti e si presenta con evidenti segni di degrado che, specialmente nella parte più ripida, causano criticità relativamente alla sicurezza e alla percorribilità.

Gli interventi si rendono indispensabili per rendere funzionali i percorsi a vicolo e la pavimentazione in pietra locale rispetta le caratteristiche storico-ambientali dei borghi della Lunigiana soprattutto di quelli che hanno sviluppo verticale con case e passaggi voltati in pietra.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di politiche abitative

Art. 31: Il social housing, nelle sue diverse articolazioni, fino a fondersi con l'urban housing, sta fornendo soluzioni abitative in grado di rispondere ai profondi cambiamenti non solo economici, ma anche sociali, fornendo possibili soluzioni in un'ottica di supporto ai problemi di povertà, socialità, rigenerazione urbana e sociale; questi nuovi contesti abitativi nel ruolo di presidi sociali, forniscono spazi, connessioni e azioni a servizio delle comunità, nelle città più grandi come nei centri periferici.

La Regione Toscana, in attuazione dell'art. 48 della legge regionale 77/2013 (Legge finanziaria per l'anno 2014) ha deciso di procedere alla sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento immobiliare "Fondo Housing Toscana", per un valore complessivo di 5.000.000,00 euro, finalizzati alla realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale (social housing), da realizzarsi sul territorio della Toscana.

Con legge regionale n. 78/2020 (Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza COVID-19) la Regione ha autorizzato l'ulteriore spesa di 2.000.000,00 per la sottoscrizione di quote del Fondo Housing Toscana allo scopo di promuovere la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), con interventi di tipo innovativo e sperimentale, a seguito dell'emergenza Covid-19. Con successiva legge regionale 38/2021 è stata autorizzata la spesa massima di 1.000.000,00 per la sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo Housing Toscano, finalizzato alla promozione di servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali.

L'esperienza fatta, in continua evoluzione, che ha consentito un'importante risposta a bisogni abitativi e sociali nuovi o non intercettati appieno, consentendo in dieci anni la destinazione (attraverso riqualificazione e o nuova costruzione) di più di 1.000 alloggi nel territorio regionale.

Nel mese di luglio 2024, Cassa Depositi e Prestiti RA ha costituito il nuovo Fondo Nazionale per l'abitare (FNA), dedicato specificatamente ad investimenti nell'ambito del social housing. Il FNA si configura come fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati, definibile quale "fondo di fondi", per incrementare l'offerta in Italia di soluzioni abitative con l'obiettivo di ridurre l'esclusione sociale, attraverso l'investimento dei capitali dedicati ad investimenti immobiliari residenziali finalizzati all'incremento dell'offerta di alloggi sociali per l'ammontare complessivo pari a euro 100.000.000,00, con il sostegno innovativo dalla garanzia europea del Programma InvestEU.

Anche in attuazione delle decisioni di Giunta 42/2025 e 56/2025, si propone dunque con la presente norma di autorizzare la spesa fino ad un massimo di euro 7.000.000,00, previa sottoscrizione di accordo come previsto al comma 2, per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare, nell'ambito del FNA, alloggi sociali, come definiti dal.

La somma è stata quantificata con riferimento al pregresso ed efficace investimento regionale finalizzato alla sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali, come definiti dal d.m. del 2008, attuato con leggi regionali 77/2013, 78/2020 e 38/2021 e in relazione alle risorse recuperabili in sede di avanzo.

L'individuazione del fondo immobiliare cui aderire avverrà a seguito di procedura ad evidenza pubblica. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi. Le eventuali entrate derivanti dalla distribuzione dei proventi gestionali del fondo saranno destinate ad investimenti nel settore della edilizia residenziale pubblica, della edilizia sociale e delle infrastrutture sociali.

CAPO IX - Edilizia e infrastrutture civiche

Sezione I – Edifici storici

Art. 32: Nella logica ispiratrice della “Toscana diffusa” (l.r. 11/2025) si propone la concessione di contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 2.052.973,15, con la seguente articolazione per comune:

a) a Sillano Giuncugnano, fino a un massimo di euro 1.195.000,00, di cui euro 55.000,00 per l'anno 2025, euro 650.000,00 per l'anno 2026, ed euro 490.000,00 per l'anno 2027, per il progetto di restauro, consolidamento e recupero della Rocca di Soraggio, con l'obiettivo di tutelare, ripristinare e valorizzare l'importante sito storico situato sulla sommità dell'antico borgo di Soraggio, che risale all'epoca romana e che conserva tracce significative dell'epoca medievale.

Il progetto di recupero punta a stimolare il turismo, attraverso la creazione di percorsi culturali e religiosi, l'organizzazione di eventi, mostre e iniziative museali, trasformando la Rocca in un luogo dinamico di incontro e di arricchimento cultural.. Nello specifico consisterà in prima istanza in opere di ripulitura dalla vegetazione delle tracce murarie ancora in essere e di consolidamento; in seconda istanza, nella realizzazione di due nuovi volumi, di cui il primo sarà destinato a spazio coperto per ospitare mostre, concerti, riunioni e manifestazioni pubbliche, mentre il secondo sarà a luogo di meditazione ed eremitaggi. A completamento, un belvedere con “affaccio panoramico” e nuovi punti luce ad illuminare i volumi e le fortificazioni.

L'importo totale previsto per la progettazione esecutiva dell'intervento è pari a euro 1.195.356,93, di cui 356,93 con risorse comunali;

b. a Sorano, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 40.000,00 per l'anno 2025, euro 420.000,00 per l'anno 2026 ed euro 40.000,00 per l'anno 2027, per la messa in sicurezza della cinta muraria difensiva della Fortezza nella parte tra il Bastione S. Marco ed il Bastione S. Pietro. Le opere di restauro tendono perciò a risanare le mura senza modificarne l'aspetto che testimonia la loro storicità e a recuperare anzi la possibilità di leggere la loro evoluzione storica: si prevede la rimozione dei soli prodotti di alterazione e dei materiali non compatibili che potrebbero costituire ulteriore causa di degrado nel tempo. L'intervento sarà articolato nelle seguenti categorie: operazioni preliminari, azioni sulla vegetazione, puliture, consolidamenti, stuccature e sigillature, opere di protezione, opere complementari. All'interno di ogni categoria si terrà ovviamente conto dei diversi materiali utilizzati, nonché delle diverse patologie di degrado.

c. a Montopoli, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025 ed euro 190.000,00 per l'anno 2026, per la riqualificazione del complesso del Palazzo dell'Antica Cancelleria, quale immobile rappresentativo del contesto del centro storico di Montopoli in Val d'Arno. Si tratta di un edificio pubblico di proprietà dell'amministrazione, i cui spazi interni sono stati, in passato, utilizzati come ambienti polifunzionali affidati al mondo dell'associazionismo locale e attualmente non più utilizzabili per evidente stato di degrado. La volontà è quella di procedere al restauro conservativo dell'immobile al fine di poterlo destinare a nuovo ufficio del turismo e sala consiliare.

Il costo complessivo dell'intervento è stimato in euro 230.000,00, di cui euro 30.000,00 finanziati con risorse comunali.

d. ad Aulla, fino a un massimo di euro 157.973,15 per l'anno 2025, per la valorizzazione turistico e culturale del Borgo e delle Mura medicee di Caprigliola.

L'intervento è finalizzato a dotare il borgo di un adeguato sistema turistico-didattico informativo in grado di valorizzare le principali caratteristiche storico-architettoniche ivi presenti, proseguire nell'opera di progressiva riqualificazione per le sue parti varie, e realizzare un secondo punto di accesso e di uscita dal borgo da utilizzare anche in caso di emergenza.

Tra gli interventi compresi nel progetto di valorizzazione del Borgo è prevista, in particolare, anche la realizzazione di un accesso secondario ed alternativo al Borgo in quanto attualmente l'unico accesso pedonale e carrabile è quello in corrispondenza della Porta presente all'interno delle Mura.

Art. 33: L'intervento è volto a cofinanziare i lavori di restauro e rifunzionalizzazione di una parte del complesso delle Terme del Corallo a Livorno.

Obiettivo specifico è l'ampliamento della parte fruibile dal pubblico, adiacente alla Sala della Mescita, che ha visto la riapertura, dopo decenni di abbandono, nel dicembre dello scorso anno. Più esattamente, è previsto il restauro e la rifunzionalizzazione della saletta adiacente alla Sala della Mescita, del colonnato est, della loggia e della balconata del Padiglione delle Feste e del colonnato ovest, in modo da creare un percorso espositivo continuo, che metta in collegamento altre tre porzioni del complesso monumentale, con le parti già recuperate e con il giardino centrale.

Sezione II – Centri polifunzionali

Art. 34: Nella logica ispiratrice della “Toscana diffusa” (l.r. 11/2025) si propone la concessione di contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 1.227.000,00, con la seguente articolazione per comune:

a. a Massa e Cozzile, fino a un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 15.000,00 per l'anno 2025, euro 185.000,00 per l'anno 2026 ed euro 250.000,00 per l'anno 2027, per realizzare una nuova costruzione destinata a un centro socio culturale ubicato in area di proprietà comunale, centrale rispetto al territorio comunale così da ottenere la massima fruizione da parte della collettività.

L'immobile sarà ubicato in Località Margine Coperta, facilmente accessibile anche dai tre plessi scolastici di Margine Coperta, ma anche dagli altri plessi scolastici, nonché dalla Sede Comunale, attraverso le viabilità pubbliche ed i parcheggi ubicati su Via Verdi, Via Toscanini, Via Vangile.

L'edificio è stato studiato al fine di sopperire a varie funzioni anche legate alle attività delle scuole quali ad esempio eventi e/o riunioni, attività ludiche, attività motorie, sala lettura.

Il costo complessivo dell'intervento è stimato in euro 921.000,00, di cui 471.000,00 finanziati attraverso risorse comunali;

b. a San Casciano in Val di Pesa, fino a un massimo di euro 367.000,00, di cui euro 19.250,00 per l'anno 2025, euro 300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 47.750,00 per l'anno 2027, per lavori di restauro e risanamento conservativo dell'ex-scuola di campagna posta in località Romola, da adibire a nuovo spazio polifunzionale.

L'intervento è finalizzato al recupero di un complesso architettonico costituito da un edificio in muratura tradizionale utilizzato in passato come sede scolastica e una torre piezometrica con struttura in cemento armato e tamponamenti in muratura. La volontà dell'amministrazione è quella di procedere alla ristrutturazione dell'immobile e renderlo agibile alla sua nuova funzione di spazio polifunzionale.

Il progetto è stato approvato (del. 112 del 04 maggio 2023) in via definitiva prevedendo la realizzazione di due lotti funzionali; l'intenzione dell'amministrazione tuttavia è quella di riunire i due differenti lotti funzionali al fine di poter procedere con un unico appalto, ottimizzando i tempi di realizzazione con conseguenti economie di spesa;

c. a Montemignaio, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025, euro 270.000,00 per l'anno 2026 ed euro 20.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione di struttura polifunzionale – 1° lotto funzionale di un più ampio progetto che prevede la demolizione del vecchio magazzino di proprietà comunale e la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale in

posizione antistante la scuola dell'infanzia e primaria del Comune e volta a fornire alla collettività strutture e ambienti allo stato assenti o carenti.

d. a Marradi, fino a un massimo di euro 110.000,00 per l'anno 2025, di cui euro 62.000,00 per l'anno 2025 ed euro 48.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di opere per il consolidamento strutturale del Centro Civico "Circolo Sant'Adriano", di proprietà del Comune.

L'intervento mira a cofinanziare i lavori di restauro e consolidamento dell'edificio, resisi necessari a seguito dei danni subiti nell'evento sismico del 18 settembre 2023. Per questo motivo, si è deciso di procedere con le opere di consolidamento e restauro attraverso un finanziamento regionale suddiviso in due stralci funzionali, di cui qui rileva il secondo, pari a euro 110.000,00

Sezione III – Parcheggi e altre infrastrutture civiche

Artt. 35-36: La presente proposta prevede una diversa distribuzione finanziaria della misura con un una riduzione dell'importo massimo annuale per il 2025 ed il 2026 e un maggior importo a decorrere dall'annualità 2027.

Infatti, a seguito delle modifiche intervenute della l.r. 11/2021, il bando 2024 finanzia la sola quota capitale dei mutui che saranno contratti dai comuni per realizzare i parcheggi pubblici.

Con decreti dirigenziale n. 5030 del 12 marzo 2025 e 5223 del 17 marzo 2025 sono stati approvati 23 interventi finanziabili su 52 ammessi, gli interventi non ammessi e i contributi massimi erogabili. L'andamento della spesa non è lineare nell'arco temporale 2025/2044, in virtù delle caratteristiche della tipologia di finanziamento, che copre la sola quota capitale dei contratti di mutuo. Pertanto, al fine di garantire, in attuazione dei principi di economicità ed efficienza, la miglior gestione della misura finanziaria, si propone, al fine di allineare tale andamento non costante delle rate dei mutui, una riduzione per le annualità 2025 e 2026 ed un maggior stanziamento per le annualità dal 2027 in poi; le maggiori previsioni saranno successivamente allineate attraverso l'attivazione di specifiche economie di stanziamento.

Art. 37: Il Comune di Fucecchio ha partecipato al bando regionale di cui alla legge regionale 11/2021 per l'assegnazione di contributi destinati ai comuni per la realizzazione di un parcheggio pubblico sotterraneo in via Sbrilli nel centro storico, secondo il progetto di fattibilità tecnico economica approvato con delibera della Giunta comunale n. 174 del 23 settembre 2021. Il parcheggio costituisce il nuovo accesso al centro storico, nuovo asse di collegamento tra le sedi delle attività culturali del comune come la biblioteca, il museo, il centro per le arti performative Elan Frantoio, i servizi legati al polo ospedaliero, le sedi scolastiche e i nuovi interventi di rigenerazione urbana in corso di esecuzione nell'ambito dei finanziamenti PNRR di cui costituisce un tassello fondamentale. A novembre 2023 l'area di sottovalle ai piedi dell'area di intervento ha subito forti allagamenti a fronte dei quali il Comune è stato inserito tra quelli oggetto dell'ordinanza ministeriale "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato".

A seguito delle verifiche sono emerse indicazioni specifiche per le quote dei solai di fondazione su piani differenziati da recepire nel progetto esecutivo delle strutture e l'opportunità di opere di regimazione idraulica superficiale ed eventuali vasche di tenuta temporanea delle acque piovane. A seguito della necessaria revisione del progetto il computo metrico estimativo dell'intera opera ha visto un incremento complessivo per le opere integrative di 2.000.000,00, di cui 1.400.000,00 a carico di Regione Toscana.

Art. 38: l'amministrazione comunale di Villa Collemantina intende realizzare un'area dedicata al parcheggio delle autovetture, migliorando così la fruibilità del territorio, nel cuore del centro storico della frazione di Corfino. La zona, rinomata per l'elevata affluenza turistica, soprattutto in estate, non è dotata, tuttavia, di parcheggi e spazi ad uso collettivo. Il parcheggio, destinato ad ospitare circa 50 posti auto, sarà accessibile dalla strada comunale: gli utenti potranno accedere al piano inferiore, dedicato alla sosta, e raggiungere il livello superiore tramite una scala ed un ascensore.

Il contributo regionale è finalizzato a sostenere esclusivamente la progettazione esecutiva fino ad un massimo di euro 170.000,00, previa sottoscrizione di accordo come previsto al comma 2.

Art. 39: Oggetto di intervento è l'area pavimentata, di proprietà del Comune di Trequanda, situata a ridosso del centro storico del borgo di Petroio, e adibita a parcheggio pubblico al di sotto delle mura antiche, lungo il lato Nord-Ovest, e di un'importante scarpata sulla cui sommità sorgono Palazzo Brandano e il Museo della Terracotta, accessibile dalla SP 71. L'intervento ha l'obiettivo di favorire l'accessibilità anche a persone con disabilità, incentivare l'attrattività turistica, promuovere il rilancio delle attività economiche e produttive esistenti e stimolare l'insediamento di nuove attività imprenditoriali. In particolare, con la realizzazione della micro-infrastruttura di risalita a servizio del centro storico di Petroio, l'amministrazione comunale intende contrastare gli squilibri territoriali ed il processo di spopolamento in atto, promuovendo il recupero del borgo e l'attrattività del territorio in un contesto di strategie territoriali per la valorizzazione del suo potenziale.

L'importo totale dell'intervento è pari ad euro 498.979,00 finanziati per euro 413.145,58 con fondi FESR 2021-2027 Priorità 4 "Coesione territoriale e sviluppo locale integrato" - Obiettivo specifico OS 5.2 - Sub Azione 5.2.1.3, euro 25.833,42 con risorse comunali e i 60.000,00 regionali di cui alla presente proposta.

Art. 40: il Comune di Cantagallo ha richiesto un contributo regionale per finanziare le opere di la realizzazione di un nuovo muro perimetrale della Scuola dell'infanzia di Migliana, da collocare frontalmente rispetto al muro controterra esistente. Questo muro sarà costituito da paramento in calcestruzzo armato, fondato su micropali e dotato di tiranti disposti sia in sommità che alla base, con diverso passo a seconda delle necessità statiche e sismiche. Il muro esistente non avrà più alcun compito statico e tutta la portanza statica e sismica sarà affidata al nuovo muro; il vecchio non sarà demolito in quanto, per ragioni di sicurezza, la necessità di realizzare uno scavo con pendenza adeguata implicherebbe la movimentazione di un grande quantitativo di terreno, andando inevitabilmente tanto in prossimità dei locali della scuola esistente da minarne la sicurezza statica.

Art. 41: I nuovi cantieri del Carnevale di Foiano della Chiana, siti in via Dante Alighieri, sono stati realizzati dall'amministrazione comunale nel 1989: l'edificio si sviluppa su di un piano seminterrato che ospita i magazzini comunali e su di un piano terra ove si trovano i quattro cantieri del Carnevale che hanno un'estensione in pianta pari a circa 1200 metri quadrati. I cosiddetti "uscioni" sono i serramenti sezionali di dimensioni pari a circa 7,10m x 8,10 che ingombrano una parete intera di ogni hangar. Gli "uscioni" sono ormai vetusti e necessitano di continua manutenzione, malgrado la quale quest'anno due dei quattro portoni sezionali si sono bloccati, impedendo la corretta uscita dei carri dal cantiere nei tempi previsti ed interrompendo lo spettacolo di apertura al quale erano intervenute oltre mille persone. La situazione di degrado di questi imponenti infissi potrebbe portare a breve all'interruzione delle attività all'interno dei cantieri e conseguentemente all'interruzione dell'evento più importante del paese. L'intervento consiste nello smontaggio dei portoni esistenti, nel loro smaltimento e nella messa in opera di nuovi infissi sezionali con prestazioni e caratteristiche idonee per il corretto utilizzo.

Il costo complessivo dell'intervento è stimato in euro 140.000,00, di cui metà finanziata dal Comune.

CAPO X - Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali

Art. 42: Con l'articolo 26 della l.r. 16/2022 era stato assegnato al Comune di Livorno un contributo straordinario fino a un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2025 per la valorizzazione del complesso della Fortezza Vecchia. Con l.r. 58/2024, articolo 7, tale contributo è stato rimodulato secondo uno stanziamento delle risorse per euro 1.000.000 sull'annualità 2025 ed euro 2.000.000,00 sull'annualità 2026, in ragione dell'attuazione del programma di valorizzazione della Fortezza Vecchia, di cui all'Accordo di valorizzazione sottoscritto il 31 maggio 2024 tra il Comune e il Ministero della Cultura

(MiC)/Segretariato per la Toscana, l'Agenzia del Demanio/Direzione Toscana e Umbria e la Soprintendenza per le province di Pisa e Livorno.

La modifica proposta interviene a ridisegnare i termini dell'accordo da sottoscrivere con il Comune di Livorno, concentrando lo strumento negoziale sull'individuazione delle modalità di erogazione e rendicontazione del contributo nel più ampio quadro già definito dei rapporti fra le parti.

Art. 43: Con la l.r. 38/2024, articolo 11, la Giunta regionale è stata autorizzata a concedere al Comune di Volterra un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2024 ed euro 750.000,00 per l'anno 2025, per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di recupero del crollo di un tratto di mura medievali in prossimità della Porta San Felice, subordinatamente alla stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Con la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2024 è stato approvato lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Volterra, la cui sottoscrizione è avvenuta mediante firma digitale l'11 dicembre, e successivamente gli uffici regionali hanno assunto gli impegni di spesa a favore del Comune di Volterra per euro 250.000,00 sull'annualità 2024 e 750.000,00 sull'annualità 2025; con la nota di liquidazione n. 243406 del 14 febbraio 2025 è stata liquidata la prima parte del contributo straordinario, per le lavorazioni di somma urgenza già realizzate.

Parallelamente il Ministero della Cultura ha assegnato alla Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno finanziamenti per il restauro e il consolidamento delle mura medievali di Volterra per un importo di euro 2.978.252,00.

Considerato che Regione Toscana, Soprintendenza e Comune di Volterra hanno interessi convergenti alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di consolidamento e di restauro del tratto di mura urbane in prossimità di Porta San Felice, nonché nelle attività di valorizzazione delle medesime mura, con la presente norma si interviene a creare le condizioni per un'attività di adeguata integrazione, attraverso un rafforzamento della cooperazione tra i soggetti pubblici coinvolti e la condivisione di strumenti e modalità operative. Inoltre, la gestione unitaria dei due interventi di finanziamento permettere di evitare inutili duplicazioni, consentendo di concentrare le risorse in un unico progetto, diviso in due lotti, il primo da finanziare con le risorse regionali pari ad euro 750.000,00 e l'altro con quelle ministeriali pari ad euro 2.978.252,00. In questo senso la Soprintendenza opera come stazione unica appaltante, gestendo un bando di gara unico con le risorse stanziato dal Ministero e da Regione Toscana, ammontanti complessivi euro 3.728.252,00.

Art. 44: L'intervento oggetto della presente disposizione si riferisce al rifacimento della copertura dell'immobile di epoca cinquecentesca, che attualmente ospita la biblioteca comunale "*Foresiana*", facente parte del centro culturale denominato "*De Laugier*", edificato su volere del Duca Cosimo I de' Medici. L'edificio ubicato all'interno della città fortificata di Portoferraio fa parte del demanio comunale ed è vincolato con vincolo monumentale ai sensi del d.lgs. 42/2004, Parte II, articolo 12, comma 1.

Il locale ove ha attualmente sede la biblioteca comunale fu allestito con un progetto del 2003, finalizzato esclusivamente all'arredo della sala comprendente la sala di lettura, gli scaffali ove sono stati raccolti i libri per tema, ed un controsoffitto con pannellatura leggera a copertura del controsoffitto in laterocemento che ospita l'impiantistica elettrica e antincendio.

Gli interventi oggetto della presente norma sono rivolti al rifacimento della copertura del locale adibito a biblioteca, attualmente deteriorati e gravemente ammalorati a causa dell'ossidazione dei ferri d'armatura e conseguente sfondellamento, aggravati dalle infiltrazioni di acque meteoriche a seguito dell'evento alluvionale del 13 febbraio 2025.

Art. 45: Con tale norma la Regione Toscana intende sostenere il ripristino e la messa in sicurezza di una porzione del centro storico di Castel del Piano e riqualificazione del percorso di collegamento alle attrazioni culturali, mediante un contributo straordinario di euro 500.000,00 a valere sull'annualità 2025, con l'obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale del paese, migliorando l'accessibilità per residenti, turisti e visitatori.

Il progetto, in particolare, riguarda la messa in sicurezza e il consolidamento della porzione di mura storiche adiacenti all'auditorium, nonché il ripristino/restauro della scarpata e del camminamento esistente.

Le mura del centro storico sono un esempio significativo di architettura militare e civile caratterizzate da una costruzione in pietra locale, con struttura formata da un muro perimetrale che si sviluppa attorno al centro storico, con diverse torri di guardia e punti strategici per il controllo del territorio circostante, che negli anni hanno continuato a rappresentare un simbolo identitario della storia e della cultura del paese. Oggi, sono un importante elemento del patrimonio urbano, un punto di riferimento per la comunità locale e un'attrazione per i turisti interessati alla storia medievale locale.

La Regione Toscana intende altresì sostenere l'acquisto e la sistemazione della nuova area museale di Palazzo Nerucci a Castel del Piano, mediante un contributo straordinario di euro 300.000,00 (su un costo complessivo di 500.000,00) a valere sull'annualità 2025.

Palazzo Nerucci, oggi Palazzo delle Culture di Castel del Piano, è un edificio storico risalente al 1564. L'edificio occupa l'area tra Piazza Colonna, nel centro storico del paese, e Corso Nasini ed è un notevole esempio di architettura civile del pieno Rinascimento nell'area amiatina; divenuto di proprietà pubblica ha ospitato la residenza dei Capitani di Giustizia, poi la sede del Comune e successivamente del Liceo.

Attualmente il Palazzo è stato destinato alle attività culturali: il piano nobile ospita raccolte di diverso genere (pittura e grafica, sculture, reperti archeologici), e in particolare il patrimonio documentale, il salone dei notabili e la raccolta d'arte, l'antiquarium, la sala della Grande Guerra, la sala dedicata all'arte contemporanea di Edo Cei e Piero Bonacina.

Il progetto si pone dunque l'obiettivo di recuperare uno spazio di grande valore culturale e storico per rimetterlo a disposizione della comunità e dei visitatori contribuendo al contempo a valorizzare un'area, quella tra il centro storico e Corso Nasini, che negli ultimi anni si è impoverita a causa del venir meno di attività commerciali e residenti.

Art. 46: A seguito del terremoto del settembre 2023 il Comune di Marradi ha manifestato la necessità di procedere alla realizzazione di interventi di restauro e consolidamento di parti del Teatro degli Animosi. Il fabbisogno relativo al primo e secondo stralcio dei lavori, destinati al restauro dell'Arco di Boccascena e dei palchetti laterali del teatro, ammonta complessivamente ad euro 170.000, di cui - primo stralcio - euro 114.636,00 già stanziati, mentre i restanti euro 55.364, finalizzati al restauro degli affreschi danneggiati, sono oggetto del presente contributo e risultano esigibili nell'annualità 2025.

L'evento sismico ha inoltre danneggiato anche gli infissi riguardanti l'ingresso e l'intera facciata del Teatro, lato centro storico, la cui sostituzione ha un costo complessivo di euro 134.636,00 coperto interamente dal contributo regionale di cui euro 67.318,00 a valere sull'annualità 2025 ed euro 67.318,00 a valere sull'annualità 2026.

Art. 47: L'Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese è uno dei più attivi a livello nazionale e nel periodo estivo sono previste ben 5 giornate di apertura settimanali. Nel corso degli anni l'afflusso di pubblico e delle scolaresche è aumentato e ad oggi registri una media di circa 4000 visitatori all'anno. L'osservatorio astronomico, come da convenzione con il Comune di San Marcello Piteglio, è gestito per le attività di ricerca e didattica dal GAMP (Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese). L'attività predominante dell'Osservatorio è la divulgazione delle scienze astronomiche anche con appuntamenti calendarizzati sia a livello internazionale che nazionale, e gli appuntamenti didattici rivolti alle scuole.

Il contributo straordinario disposto con la presente norma consente sia l'acquisto di un nuovo telescopio da 85 cm - in sostituzione del vetusto strumento da 40 cm del 1990, ormai obsoleto per le attività didattiche e di divulgazione, sia i lavori di adeguamento della cupola, rendendo così l'Osservatorio di San Marcello Piteglio il centro Astronomico montano dotato dello strumento amatoriale più grande in Italia.

A fronte di un investimento complessivo stimato in circa euro 500.000,00, di cui euro 356.000 per l'acquisto dello strumento e la rimanente parte per gli adeguamenti della cupola, la Regione Toscana partecipa con un contributo straordinario di euro 150.000,00.

All'investimento partecipano, oltre alla Regione, sia l'amministrazione comunale di San Marcello Piteglio, proprietaria dell'osservatorio, per euro 150.000,00, sia la Fondazione CaRiPT per euro 200.000,00.

Art. 48: Un progetto del Comune di Massa, finanziato con il PNRR — Missione M5C2 — Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, prevede tra i suoi interventi la realizzazione di un Museo del Mare come luogo di promozione della cultura marittima e di sensibilizzazione sui temi ambientali, rafforzando la funzione educativa e sociale dell'iniziativa e rendendo il Museo del Mare un punto di riferimento per la cittadinanza, le scuole e i visitatori.

Il progetto in particolare si propone di:

- valorizzare il patrimonio marino attraverso l'allestimento di nuovi acquari e spazi interattivi che permettano un'esperienza immersiva alla scoperta della biodiversità del nostro mare;
- svolgere un'importante funzione educativa attraverso attività didattiche e percorsi formativi per studenti e cittadini, promuovendo la conoscenza e la tutela dell'ecosistema marino;
- creare un luogo di aggregazione sociale, in grado di offrire opportunità di incontro, formazione e crescita culturale per l'intera comunità;
- migliorare il servizio alla cittadinanza, integrando l'offerta museale con spazi di divulgazione scientifica, esposizioni tematiche e iniziative di sensibilizzazione ambientale.

L'immobile già sede della ex colonia "Ugo Pisa" sarà ristrutturato nell'ambito del progetto PNRR, e nel marzo 2026 l'immobile sarà nella piena disponibilità del Comune per diventare sede del museo. Con il contributo regionale, fino a un massimo di 150.000,00 euro, il Comune potrà sostenere le spese per l'affidamento delle opere necessarie all'allestimento del museo, agli impianti, all'adeguamento degli spazi, e a tutte le dotazioni essenziali per il pieno funzionamento del Museo del Mare.

CAPO XI - Interventi finanziari in materia di inclusione scolastica e di edilizia scolastica

Art. 49: La Regione destina ogni anno alle province e alla Città metropolitana di Firenze una somma per il supporto nella funzione di assistenza e trasporto delle studentesse e degli studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. In considerazione di specifiche situazioni di criticità, al fine di consentire la continuità dell'erogazione del servizio fino alla conclusione dell'anno scolastico, con la disposizione in esame si prevede un ulteriore stanziamento di 1.400.000,00 euro per l'anno 2025, e alla luce delle specificità sopra dette si apre all'eventualità che Unione Province d'Italia per la Toscana (UPI Toscana) e Città Metropolitana di Firenze, mediante un protocollo d'intesa, convengano su un criterio di riparto diverso da quello costituito dal numero di studentesse e studenti con disabilità iscritti nelle suddette scuole, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana.

Art. 50: L'articolo propone una serie di misure di sostegno a interventi urgenti di edilizia scolastica per enti locali in situazioni di particolare criticità. Nel dettaglio:

- per la Provincia di Pistoia gli interventi riguardano il completamento dei lavori di adeguamento sismico alla sede dell'Istituto tecnico Fermi di Pistoia e il completamento dei lavori di ristrutturazione della palestra piscina "S.Fedi" e dei nuovi spogliatoi. Entrambe le opere riguardano progetti in corso di realizzazione nell'ambito del PNRR per i quali si è resa necessaria la predisposizione di varianti per consentire rispettivamente la messa a norma della condotta di adduzione e smaltimento delle acque e l'adeguamento dell'impianto antincendio;
- per il Comune di Calcinaia l'intervento riguarda la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia e primaria per i quali sono in corso i lavori finanziati con risorse di provenienza statale attraverso il Decreto MIUR n.1007/2017 sul Fondo articolo 1, comma

140, della legge 232/2016. Per il completamento dell'opera si è resa necessaria la Variante 2, Stralcio 2 per la realizzazione di staffaggi antisismici dei controsoffitti e impianti per adeguarsi alle NCT 2018, miglioramento della tipologia delle contro pareti, miglioramento del pacchetto pavimento, dei dispositivi antincendio e dei controsoffitti;

- per il Comune di Ortignano Raggiolo l'intervento prevede la nuova costruzione di una scuola dell'Infanzia per il potenziamento del polo scolastico del comune in virtù del trend di crescita delle iscrizioni;
- per il Comune di Buggiano i lavori riguardano la messa in sicurezza della palestra scolastica Mario Spadoni relativamente a all'impianto elettrico, alle uscite di sicurezza ed una parte degli infissi esterni ed interni già oggetto di segnalazione da parte della locale AUSL per inadeguatezza.

CAPO XII – Disposizioni finali

Art. 51: La disposizione ha due finalità:

al comma 1, attestare la neutralità finanziaria degli articoli 14, 17, 42 e 43 della proposta;

al comma 2, affermare che agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2025-2027 con la contestuale pdl di prima variazione del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 52: Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



Seconda Commissione
Sviluppo economico e rurale

Oggetto: **Parere secondario**

Proposta di legge n. 309

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della **Prima** Commissione Consiliare

- e p.c.
- Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027.

Parere secondario Favorevole		Seduta del 23 aprile 2025 A maggioranza				
Consiglieri		Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Gianni Anselmi	PD		☒	☒	☐	☐
Sandra Bianchini	FdI		☐	☐	☐	☐
Mario Puppa	PD		☒	☒	☐	☐
Irene Galletti	M5S		☐	☐	☐	☐
Elena Meini	Lega		☒	☐	☒	☐
Marco Niccolai	PD		☒	☒	☐	☐
Anna Paris	PD		☒	☒	☐	☐
Marco Martini	PD		☒	☒	☐	☐
Marco Stella	FI		☐	☐	☐	☐

Note

La Commissione, nell'esprimere parere favorevole, fa proprie le osservazioni contenute nella scheda di legittimità e suggerisce alla Prima Commissione le seguenti modifiche:

- Preambolo: integrare la parte contenente i "Visto" con l'indicazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);
- Articolo 5 (Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Firenze Fiera s.p.a.) – Con riferimento all'articolo in esame, si fa presente che la scheda "Aiuti di Stato", predisposta dagli uffici della Giunta regionale, qualifica l'aumento di capitale sociale di Firenze Fiera spa quale aiuto di stato. In considerazione di ciò, sembrerebbe opportuno integrare l'articolo 5, inserendo in esso un ulteriore comma che preveda che all'attuazione di tale articolo si provveda in conformità al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Questo in quanto occorre dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario che la Giunta regionale intende effettuare con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese;
- Articolo 9 (Contributo straordinario per i danni recati dall'evento ambientale nella Laguna di Orbetello alle imprese del settore turistico, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli nella frazione di Ansedonia) - il comma 2 rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 7, l'individuazione dei codici delle attività economiche (ATECO) delle micro, piccole e medie imprese beneficiarie del contributo straordinario. Il menzionato comma 7 però non presenta questo contenuto. Si suggerisce pertanto di ovviare a questa mancanza di coordinamento;
- Articolo 11 (Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 5/2025) - all'alinea del comma 1, cassare le parole "dopo il comma 1" che costituiscono un refuso.

La funzionaria
Riccarda Casini

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto



Oggetto: **Parere secondario**

Proposta di legge n. 309

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della **Prima** Commissione Consiliare

- e p.c.
- Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027

Parere secondario Favorevole		Seduta del 16 aprile 2025 A maggioranza				
Consiglieri		Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Enrico Sostegni	PD		☒	☒	☐	☐
Andrea Ulmi	Gruppo misto		☒	☐	☒	☐
Donatella Spadi	PD		☐	☐	☐	☐
Vincenzo Ceccarelli	PD		☒	☒	☐	☐
Federica Fratoni	PD		☒	☒	☐	☐
Giovanni Galli	LEGA		☒	☐	☒	☐
Diego Petrucci	FdI		☐	☐	☐	☐
Andrea Vannucci	PD		☒	☒	☐	☐

Note:

Il responsabile EQS
Alessandro Zuti

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto



Quarta Commissione

Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture

Oggetto: **Parere secondario**

Proposta di legge n. 309

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Prima Commissione Consiliare
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027

Parere secondario Favorevole		Seduta del 23 aprile 2025 A maggioranza				
Consiglieri		Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Lucia De Robertis	PD		☒	☒	☐	☐
Alessandro Capecchi	FdI		☒	☐	☒	☐
Cristiano Benucci	PD		☒	☒	☐	☐
Massimiliano Baldini	Lega		☒	☐	☒	☐
Francesco Gazzetti	PD		☒	☒	☐	☐
Marco Landi	Lega		☒	☐	☒	☐
Fausto Merlotti	PD		☒	☒	☐	☐

Il funzionario
Francesco Dreoni

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto



Quinta Commissione

Istruzione, formazione, beni e attività culturali

Oggetto: **Parere secondario**

Proposta di legge n. 309

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della **Prima** Commissione Consiliare
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027.

Parere secondario Favorevole		Seduta del 23 aprile 2025 A maggioranza				
Consiglieri		Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Giachi Cristina	(PD)		☒	☒	☐	☐
Bartolini Luciana	(Lega)		☒	☐	☒	☐
Rosignoli Elena	(PD)		☒	☒	☐	☐
Melio Iacopo	(PD)		☒	☒	☐	☐
Noferi Silvia	(GM-EcoSistema)		☒	☐	☐	☒
Stefano Scaramelli	(IV)		☒	☒	☐	☐
Veneri Gabriele	(FdI)		☒	☐	☒	☐

Osservazioni:

Art. 43 “Contributo straordinario al Comune di Volterra per restauro delle mura medievali. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 38/2024”. Le parole “recupero del crollo”, sostituite nella rubrica dell’art. 11 con la parola “restauro”, sono presenti anche nel comma 1 del medesimo articolo ma rispetto a quest’ultimo non è stata prevista analoga sostituzione.

Il comma 2 dell’articolo 43 potrebbe essere riformulato come segue:

2. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 38/2004 è così sostituito:

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Volterra un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 250.000,00 per l’anno 2024 per la prima fase di messa in sicurezza eseguita dal Comune, ed euro 750.000,00 per l’anno 2025, per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di restauro di un tratto di mura medievali in prossimità della Porta San Felice, al fine di consentire il ripristino della viabilità principale e di favorire la fruizione culturale delle strutture espositive e dei siti archeologici del territorio.

Il funzionario EQ
Alberto Nistri

La direttrice
Maria Cecilia Tosetto



- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della 1° Commissione Consiliare
- Alla Segreteria della 1° Commissione Consiliare
- Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale

Egregio Presidente,

con la presente si comunica che la Commissione di Controllo, riunitasi in data odierna, non ha espresso osservazioni in merito alla PDL n. 309 e alla PDL n. 310.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dott. Andrea Di Bernardo

Firenze, 17 aprile 2025

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 1^; 2^; 3^; 4^; 5^

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 17 aprile 2025

Proposta di legge n. 309 - “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027”.

Proponente: Giunta Regionale - Eugenio Giani

OSSERVAZIONI

ESITO VOTAZIONE	
☒	unanimità
☐	maggioranza

Allegato: osservazioni

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 309 - “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027”.

Proponente: Giunta Regionale - Eugenio Giani

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 17 aprile 2025

VISTI

- l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 14 aprile 2025 è stata richiesta l'espressione di eventuali osservazioni in riferimento alla proposta di legge n. 309;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che la proposta di legge in esame è volta a dare attuazione alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), apportando, in corrispondenza di variazioni al bilancio di previsione, le modifiche normative a norme vigenti, o inserendo le disposizioni nuove, che forniscono a detta variazione le necessarie autorizzazioni legislative;

DATO ATTO che la proposta di legge in esame prevede disposizioni modificative di norme o nuove norme riguardanti in particolare:

- misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025;
- interventi in materia socio-sanitaria;
- interventi finanziari in materia di attività produttive, di impianti sportivi, di tutela dell'ambiente, del clima e del paesaggio; interventi in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, di rigenerazione urbana, di beni, istituzioni e attività culturali, di inclusione ed edilizia scolastica;
- discipline in materia di politiche abitative, di edilizia e infrastrutture civiche.

RICHIAMATE e fatte proprie le osservazioni espresse da UPI Toscana, analiticamente descritte nel documento allegato;

RICHIAMATA la votazione nella seduta del 17 aprile 2025 in sede di Consiglio delle autonomie locali, il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio;

DELIBERA

di esprimere all'unanimità sulla Proposta di legge n. 309 “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2025-2027” le osservazioni contenute nel documento allegato.



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

17 aprile 2025

Proposta di legge n. 309 - Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027

**Proposta di legge n. 310 - Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Seconda variazione -
proponenti: Presidente Giunta Regionale Toscana - Giani Eugenio, Direzione
Programmazione e Bilancio**

Rispetto a questa seconda variazione di bilancio per il 2025 – composta dalla variazione contabile e dagli interventi normativi collegati – come UPI Toscana esprimiamo un convinto parere favorevole, in considerazione:

- del sostegno finanziario previsto per le Province e la Città metropolitana di Firenze per il problema dell'assistenza all'autonomia, alla comunicazione e al trasporto degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, a seguito delle nostre sollecitazioni e di un apposito incontro che è stato organizzato. Apprezziamo fortemente l'impegno personale del Presidente della Giunta regionale per garantire la continuità dei servizi del corrente anno scolastico nelle Province che si trovano in grave difficoltà rispetto ai fabbisogni territoriali, attribuendo agli enti stessi, per il tramite di UPI Toscana, la possibilità di proporre un riparto che sia efficiente ed efficace rispetto all'utilizzo dei fondi.
- Della previsione di somme importanti per la viabilità provinciale e per l'edilizia scolastica di diverse Province.
- Dell'attenzione dimostrata verso numerosi comuni della Toscana diffusa, riguardo a necessità locali.
- Dell'ampiezza e importanza degli interventi previsti, a partire dai temi della difesa del suolo e della rigenerazione urbana.